

Ordinanza sull'energia (OEn)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° ottobre 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'energia (legge, LEne);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:

- a. – e. ...³
- f.⁴ *energie rinnovabili*: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica, energia da biomassa e da scorie di biomassa;
- g. *calore perduto*: perdite di calore che, nello stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici (tra l'altro impianti di incenerimento dei rifiuti); eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari e equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
- h.⁵ *cogenerazione*: produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
- i. *procedura di omologazione energetica*: procedura che permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- k. *valori limite di consumo*: i valori di consumo specifico d'energia determinati mediante una procedura di omologazione energetica e che determinati impianti, veicoli e apparecchi non devono eccedere;

RU 1999 207

¹ RS 730.0

² RS 946.51

³ Abrogate dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

- l. *impianti e progetti pilota*: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono al collaudo tecnico di sistemi e che permettono di raccogliere nuovi dati tecnici e scientifici;
- m. *impianti e progetti di dimostrazione*: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono a sondare il mercato e che permettono soprattutto la valutazione economica di un'eventuale commercializzazione;
- n. *organizzazioni private*: associazioni economiche, organizzazioni che si occupano di politica energetica e di tecnica energetica, associazioni di imprese di trasporti, organizzazioni di consumatori, organizzazioni ambientaliste;
- o.⁶ *impianto ibrido*: impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
- p.⁷ *commercializzazione*: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi;
- q.⁸ *cessione*: l'ulteriore alienazione a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro alienazione a titolo professionale.

Capitolo 1a:⁹

Etichettatura dell'elettricità e prova del metodo di produzione e dell'origine

Sezione 1: Etichettatura dell'elettricità

Art. 1a¹⁰ Obbligo di etichettatura

¹ Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all'obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all'anno in merito:

- a. alla quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l'energia fornita;
- b. all'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero);
- c. all'anno di riferimento;

⁶ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

⁷ Introdotta dal n. 1 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4709).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

- d. al nome e all'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

² Le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c devono essere rilasciate per l'elettricità complessivamente fornita a tutti i suoi consumatori finali (mix del fornitore) o per l'elettricità fornita singolarmente a ciascun consumatore finale (mix del prodotto). L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve applicare il mix prescelto a tutti i suoi consumatori finali.

³ L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c.

⁴ Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura pubblicano congiuntamente, indipendentemente dal fatto che abbiano scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, il rispettivo mix del fornitore al più tardi alla fine dell'anno civile seguente, in particolare attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile.

Art. 1b Obbligo d'informazione

¹ Le aziende, compresi i produttori, che in Svizzera forniscono elettricità ad aziende soggette all'obbligo di etichettatura o a preformatori di aziende soggette all'obbligo di etichettatura (aziende soggette all'obbligo d'informazione), devono trasmettere alle aziende alle quali forniscono elettricità le seguenti informazioni:¹¹

- a. il quantitativo di elettricità fornito;
- b. il vettore energetico impiegato per la produzione di elettricità;
- c. l'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero).

² Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate per ogni anno civile, al più tardi entro la fine di aprile dell'anno successivo. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.

³ L'azienda soggetta all'obbligo d'informazione deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1.

Art. 1c¹² Esigenze in materia di contabilità dell'elettricità e di etichettatura dell'elettricità

¹ Le esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità e di contabilità dell'elettricità sono disciplinate nell'allegato 4.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguarle alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'Unione europea.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Sezione 2: Prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità

Art. 1*d*¹³ Garanzia di origine

¹ Chi produce elettricità e la immette in rete può far registrare l'impianto di produzione e in seguito regolarmente l'elettricità immessa in rete dall'organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio) e farsi rilasciare dall'organismo di rilascio garanzie di origine per l'elettricità immessa.

² Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata pari o superiore a 30 kVA è obbligatorio registrare l'impianto, l'elettricità immessa e la garanzia di origine.

³ L'organismo di rilascio emette una garanzia di origine in particolare per quanto riguarda:

- a. la quantità di elettricità prodotta;
- b. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità;
- c. il periodo e il luogo di produzione.

⁴ L'organismo di rilascio deve annullare l'ulteriore uso della garanzia di origine se essa:

- a. è utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità di cui all'articolo 1*a*;
- b. è emessa sotto forma di documento scritto o elettronico; oppure
- c. è trasmessa in forma elettronica all'estero.

⁵ Le garanzie di origine per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7*a* della legge non possono essere negoziate a titolo commerciale né trasmesse.

⁶ Il DATEC può disciplinare i dettagli delle esigenze poste alla garanzia di origine e alla durata di validità di quest'ultima. Può inoltre esonerare determinati tipi di impianti di produzione dall'obbligo di cui al capoverso 2 per i quali in caso contrario risulterebbero costi sproporzionatamente elevati e stabilire esigenze supplementari per parificare la garanzia di origine alle norme internazionali.

Art. 1*e* Procedura di omologazione

¹ La procedura di omologazione deve essere trasparente e affidabile, in particolare al fine di evitare la doppia registrazione dello stesso quantitativo di elettricità.

² Il DATEC stabilisce la procedura di omologazione.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Art. 1f¹⁴ Obbligo di notifica

¹ L'organismo di rilascio deve notificare tempestivamente al responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili di cui all'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹⁵ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) la registrazione degli impianti di produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge.

² Per gli impianti di produttori di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge che, secondo l'articolo 8 capoverso 5 OAEI, non devono essere dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati, i gestori di rete devono notificare all'organismo di rilascio:

- a. i dati dell'impianto al momento della messa in esercizio;
- b. ogni tre mesi, la quantità di elettricità prodotta.

Art. 1g¹⁶ Rendiconto e valutazione

¹ L'organismo di rilascio presenta ogni tre mesi un rendiconto all'Ufficio federale dell'energia (UFE) in particolare sulle quantità di elettricità da esso rilevate ai sensi dell'articolo 1d, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

² L'UFE valuta le informazioni. Esso può pubblicare i risultati relativi

Capitolo 2:¹⁷**Condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili ai sensi dell'articolo 7 della legge****Art. 2** Esigenze generali

¹ I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (come i costi di raccordo).

² La remunerazione per il prelievo di elettricità è concessa quando l'elettricità è stata immessa fisicamente in rete.

³ L'elettricità immessa deve essere rilevata con uno strumento di misura tarato. I costi relativi agli strumenti di misura e alla preparazione dei dati delle misurazioni sono a carico dei produttori.

¹⁴ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

¹⁵ RS **734.71**

¹⁶ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

⁴ I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di immissione.

⁵ Se le condizioni di cui al capoverso 4 sono soddisfatte, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti dei produttori secondo l'articolo 7 della legge al punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari sono a carico del produttore. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete è applicabile l'articolo 22 capoverso 3 OAEI¹⁸.

Art. 2a Elettricità prodotta regolarmente e sfruttamento del calore prodotto

¹ L'elettricità generata a partire da energie fossili ai sensi dell'articolo 7 della legge si considera prodotta regolarmente se la quantità di energia, il periodo e la durata dell'immissione:

- a. sono prevedibili all'interno di un'adeguata fascia di oscillazione; oppure
- b. sono definiti in un contratto tra il gestore di rete interessato e il produttore dell'energia.

² L'elettricità generata a partire da energie fossili deve essere ritirata e remunerata se il coefficiente di sfruttamento globale dell'elettricità generata e del calore utilizzato è almeno pari all'80 per cento. Questa esigenza non si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

³ Le esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento globale degli impianti azionati da energie rinnovabili sono definite nelle appendici 1.4 e 1.5.

⁴ Come sistema complessivo, un impianto ibrido deve soddisfare le esigenze minime più severe fissate nelle appendici 1.4 e 1.5 per i vettori energetici utilizzati.

Art. 2b Prezzi d'acquisto orientati al mercato

La remunerazione a prezzi di mercato è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di energia equivalente.

Art. 2c Centrali idroelettriche

Il limite di potenza di 10 MW previsto per le centrali idroelettriche dall'articolo 7 capoverso 1 della legge si riferisce alla potenza lorda. Per il calcolo è applicabile l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 1916¹⁹ sulle forze idriche.

¹⁸ RS 734.71

¹⁹ RS 721.80

Capitolo 2a:²⁰**Condizioni di raccordo per l'energia generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge****Sezione 1:****Disposizioni generali, impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole****Art. 3**²¹ Disposizioni generali

Le esigenze generali di cui all'articolo 2 e la definizione del limite di potenza per le centrali idroelettriche di cui all'articolo 2c si applicano per analogia anche alle condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge (rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi).

Art. 3a²² Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

¹ Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se:

- a. i nuovi investimenti degli ultimi cinque anni precedenti la messa in esercizio corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per un nuovo impianto;
- b. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno altrettanta elettricità che in passato; e
- c. sono trascorsi i due terzi del periodo di utilizzazione previsto dalle appendici 1.1–1.5 come durata della remunerazione.

² Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi viene aumentato prima del 1° gennaio 2010 secondo le esigenze stabilite nelle appendici 1.1–1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.

³ Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili senza che vengano effettuati nuovi investimenti secondo il capoverso 1 lettera a.

²⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione degli art. 3b, 3f–3i, 3j cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 1 in vigore dal 1° mag. 2008 (RU **2008** 1223).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

Art. 3a^{bis23} Idoneità dell'ubicazione

L'UFE fissa in una raccomandazione i criteri per la valutazione dell'idoneità dell'ubicazione secondo l'articolo 7a capoverso 1 della legge, in particolare per le piccole centrali idroelettriche e l'energia eolica. Esso fissa detti criteri d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e sente a tale riguardo i Cantoni.

**Sezione 2:
Rimunerazione, plusvalore ecologico, quantità aggiuntive, procedura****Art. 3b** Prezzi di costo di impianti di riferimento e remunerazione²⁴

¹ Il calcolo dei prezzi di costo e delle remunerazioni si basa sugli impianti di riferimento definiti nelle appendici 1.1–1.5.

^{1bis} Il tasso di remunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell'anno di costruzione. Esso non varia per tutta la durata della remunerazione; per impianti secondo le appendici 1.1 e 1.5, esso può variare annualmente in funzione della potenza equivalente o del coefficiente di sfruttamento del calore. Sono fatti salvi adeguamenti ai sensi dell'articolo 3e capoverso 3 e dell'appendice 1.3 numero 3.3.²⁵

² La remunerazione è calcolata sulla base del tasso di remunerazione e dell'elettricità misurata nel punto di immissione e rilevata dall'organismo di rilascio.²⁶

³ L'anno di costruzione è l'anno dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto.

⁴ La tecnologia più efficiente è quella che oltre alla massima efficienza tiene conto nel migliore dei modi anche dell'utilizzazione sostenibile delle materie prime per la produzione dell'energia.

⁵ Per gli impianti ibridi, la remunerazione si calcola in base ai prezzi dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente ai rispettivi contenuti energetici.

Art. 3c Trasferimento delle garanzie di origine, indennizzo del plusvalore ecologico

¹ I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge devono trasferire ai responsabili del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili le garanzie di origine registrate.

² Il plusvalore ecologico è indennizzato con la remunerazione.

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Art. 3d²⁷ Riduzione annua e durata della remunerazione

¹ La riduzione annua e la durata della remunerazione si calcolano in base alle appendici 1.1–1.5.

² Il tasso di remunerazione per un impianto messo in esercizio nell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore delle relative modalità viene ridotto nella misura della riduzione cumulata fino all'anno della messa in esercizio. Questo tasso di remunerazione ridotto resta invariato per l'intera durata della remunerazione, fatte salve le modifiche di cui all'articolo 3b capoverso 1^{bis}.

³ La durata della remunerazione inizia con la messa in esercizio effettiva e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno di remunerazione. Essa decorre senza diritto alla remunerazione anche nel caso in cui l'impianto si trovi in lista d'attesa e non viene interrotta. In particolare non viene interrotta nel caso di un'uscita temporanea secondo l'articolo 6 o di una reintegrazione, se il diritto si era estinto in precedenza ai sensi dell'articolo 3j^{quinquies}.

Art. 3e²⁸ Adeguamento della remunerazione

¹ Il DATEC verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo e della remunerazione secondo le appendici 1.1–1.5 e lo adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze.

² Esso prende in considerazione in particolare l'economicità a lungo termine, l'evoluzione delle tecnologie, dei prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d'acqua, del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, dei prezzi dell'energia per il riscaldamento. L'economicità a lungo termine, misurata in funzione delle opportunità di mercato a lungo termine, può essere presa in considerazione mediante correzioni dell'importo della remunerazione o della sua riduzione annua.

³ Il DATEC può prevedere nelle appendici un adeguamento del calcolo dei prezzi di costo e della remunerazione anche per i produttori che ricevono già una remunerazione o hanno ottenuto una decisione positiva, in particolare per evitare utili o perdite eccessivi o incentivi negativi.

⁴ Esso può operare adeguamenti ai sensi dei capoversi 1 e 3 anche nel corso dell'anno. Se in virtù di un tale adeguamento apportato nello stesso anno civile sono applicabili diverse modalità, per i nuovi impianti messi in esercizio valgono le modalità vincolanti al momento della loro messa in esercizio.

⁵ Se il DATEC ha proceduto ad adeguamenti e non dispone diversamente, per gli impianti per i quali il produttore non ha ancora ricevuto una decisione positiva valgono le modalità adeguate e non la riduzione. A partire dall'anno successivo il nuovo tasso di remunerazione risultante viene nuovamente abbassato annualmente nella misura della riduzione.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Art. 3f²⁹ Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici

¹ L'UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici in modo da consentire una progressione continua. A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge.

² Le spese scoperte di cui all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato.

³ Il prezzo di mercato corrisponde alla media, ponderata in funzione delle quantità, dei prezzi spot negoziati quotidianamente in borsa per l'elettricità nell'area di mercato Svizzera. L'UFE lo fissa e lo pubblica trimestralmente in base ai rispettivi dati trimestrali.

Art. 3g Procedura di notifica e di decisione presso la società nazionale di rete

¹ Chi intende costruire un nuovo impianto notifica il proprio progetto alla società nazionale di rete. La notifica contiene in particolare:

- a. la documentazione prevista nelle appendici 1.1–1.5;
- b. per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti esistenti, le indicazioni di cui all'articolo 3a.

² È considerata data di notifica la data del giorno in cui la notifica completa è consegnata alla Posta svizzera.

³ La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell'articolo 7a capoverso 4 della legge. Essa comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante decisione. Questa non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie per il progetto. Questa circostanza va specificata nella decisione.³⁰

⁴ Se è prevedibile che la somma delle remunerazioni raggiunga la quantità aggiuntiva o la somma massima dei supplementi, l'UFE comunica alla società nazionale di rete che non è più autorizzata a emettere decisioni.

⁵ Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in considerazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

⁶ I progetti non presi in considerazione sono inseriti in una lista di attesa sulla base della data di notifica.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁷ Se l'UFE ha stabilito una nuova quantità aggiuntiva o se il prezzo di mercato subisce variazioni, la società nazionale di rete prende in considerazione i progetti sulla lista di attesa tenendo conto della data di notifica.

Art. 3h³¹ Obblighi di notifica, messa in esercizio

¹ Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici 1.1–1.5, lo stato di avanzamento del progetto.

² Il richiedente è tenuto a mettere in esercizio l'impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1–1.5 e a notificare alla società nazionale di rete, entro il termine di un mese, che l'impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall'organismo di rilascio.

³ La società nazionale di rete comunica al richiedente il tasso di remunerazione (art. 3b cpv. 1^{bis}).

⁴ Se trasferisce l'impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediatamente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunicazione, la remunerazione viene versata al titolare precedente.

Art. 3h^{bis32} Mancato rispetto degli obblighi di notifica e scostamento dalle indicazioni contenute nella notifica

¹ Il carattere vincolante della decisione decade se:

- a. il richiedente non rispetta il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto o della messa in esercizio;
- b. la tecnologia di produzione cambia rispetto alle indicazioni fornite nella notifica;
- c. le esigenze relative agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera a o c non sono rispettate;
- d. l'ubicazione dell'impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella notifica; o
- e. viene superato lo scostamento massimo consentito dal capoverso 4.

² La società nazionale di rete revoca la decisione salvo che, nei casi di cui alla lettera a, c o d, gli scostamenti siano dovuti a ragioni non imputabili al richiedente. Se per uno di questi motivi un termine (cpv. 1 lett. a) non può essere rispettato, la società nazionale di rete può prorogarlo su richiesta.

³ Il DATEC esamina se e in quale misura al momento della messa in esercizio gli impianti si discostano dalle indicazioni fornite nella notifica.

⁴ Se emerge che le quote parziali dell'articolo 7a capoverso 4 della legge non possono più essere rispettate o se il supplemento riscosso non è più sufficiente, il DATEC

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

può fissare, per i nuovi impianti notificati, gli scostamenti massimi consentiti per una determinata tecnologia.

Art. 3i Notifica del progetto al gestore di rete

I richiedenti di impianti nuovi secondo l'articolo 7a della legge sono tenuti a notificare il loro progetto ai propri gestori di rete al più tardi in concomitanza con la notifica di cui all'articolo 3g capoverso 1. I gestori di rete comunicano ai richiedenti, entro 30 giorni, se vi sono, o entro quanto tempo si presume che vi siano, le condizioni tecniche per consentire l'immissione in rete dell'elettricità prodotta con i nuovi impianti.

Art. 3i^{bis}³³ Versamento della remunerazione

¹ Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la remunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dalla remunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle remunerazioni dovute, la remunerazione viene versata pro rata nel corso dell'anno. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

² Se l'entità della remunerazione non corrisponde alla produzione effettiva, viene chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente oppure tale importo è computato nel periodo di pagamento successivo.

Art. 3i^{ter}³⁴ Rispetto delle esigenze minime

¹ Le esigenze minime si basano sulle appendici 1.1–1.5.

² La remunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze minime. Per il periodo di valutazione in questione, l'impianto viene remunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3f cpv. 3). La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

³ Se le esigenze minime sono nuovamente soddisfatte, la remunerazione viene versata successivamente alla fine dell'anno civile senza interessi.

⁴ Se vi sono ragioni non imputabili al produttore, quest'ultimo può illustrare alla società nazionale di rete le misure che intende adottare per rispettare nuovamente le esigenze minime. A questo scopo la società nazionale di rete può concedergli un termine appropriato per le misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto alla remunerazione, purché gli oneri siano soddisfatti.

⁵ Se, decorso il termine concesso, le esigenze minime non sono state soddisfatte per un intero periodo di valutazione, l'impianto viene remunerato retroattivamente, per il periodo successivo allo scadere del termine, al relativo prezzo di mercato. La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Art. 3^{quater}35 Requisiti posti agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

¹ Se le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 non vengono rispettate nel corso di un anno civile, si applica per analogia l'articolo 3^{ter} capoversi 2 e 3.

² Se vi sono motivi non imputabili al produttore ma è possibile adottare misure affinché le esigenze vengano nuovamente soddisfatte, si applica per analogia l'articolo 3^{ter} capoversi 4 e 5.

³ In presenza di simili motivi e se non è possibile adottare misure per porvi rimedio, la società nazionale di rete può continuare a versare la remunerazione per un periodo adeguato; tale periodo può durare al massimo un quinto della durata della remunerazione. In seguito l'impianto viene remunerato al prezzo di mercato per il periodo nel quale le esigenze non vengono soddisfatte.

Art. 3^{quinquies}36 Estinzione anticipata del diritto alla remunerazione

¹ Il diritto alla remunerazione si estingue anticipatamente se:

- a. le esigenze minime non sono state ripetutamente rispettate e per questo motivo, per tre anni civili consecutivi, l'impianto è stato remunerato per almeno un periodo di valutazione al prezzo di mercato;
- b. le esigenze minime non sono rispettate un anno dopo la scadenza del termine secondo l'articolo 3^{ter} capoverso 4;
- c. le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 a partire dalla messa in esercizio non vengono rispettate per almeno due dei primi quattro anni civili.

² La società nazionale di rete revoca la decisione.

³ Se un produttore il cui diritto alla remunerazione si è estinto intende notificare nuovamente il proprio impianto, è tenuto a dimostrare, all'atto della notifica, che le esigenze minime e le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole possono essere durevolmente rispettate.

Art. 3^{sexies}37 Modifiche successive alla messa in esercizio

¹ Un produttore che ha messo in esercizio il proprio impianto secondo l'articolo 3h, riceve una remunerazione o è stato inserito nella lista d'attesa, è tenuto a notificare alla società nazionale di rete qualsiasi ampliamento o rinnovo al più tardi un mese prima della sua messa in esercizio. Egli è tenuto a notificare tutte le modifiche da apportare all'impianto attuale.

² La remunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. Essa è calcolata:

35 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

36 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

- a. per il fotovoltaico: secondo il valore medio, ponderato in base alla potenza, dei tassi di remunerazione determinanti al momento della prima messa in esercizio e della messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo;
- b. per altre tecnologie di produzione: secondo il tasso di remunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio in virtù dell'articolo 3*d* capoverso 1^{bis}.

³ La durata della remunerazione non viene prolungata.

⁴ Se un impianto viene ampliato o rinnovato mediante nuovi investimenti e questi ultimi superano la soglia prevista dall'articolo 3*a* capoverso 1 lettera a e il periodo di utilizzazione secondo l'articolo 3*a* capoverso 1 lettera c, il produttore può scegliere se:

- a. richiedere una remunerazione secondo il capoverso 2; oppure
- b. notificare nuovamente il progetto.

Art. 3ⁱsepties³⁸ Nuova notifica

¹ Se il produttore notifica nuovamente il progetto e ottiene una decisione positiva, la remunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale. Al riguardo, è rilevante il tasso di remunerazione valido al momento della messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. La durata della remunerazione ricomincia a decorrere da quel momento per l'intero impianto.

² Se in un primo momento il produttore non ottiene una decisione positiva, il progetto viene inserito nella lista d'attesa senza diritto di priorità. Durante la sua permanenza nella lista d'attesa la remunerazione è calcolata secondo l'articolo 3ⁱsexies capoverso 2.

Sezione 3: Supplemento secondo l'articolo 15*b* della legge³⁹

Art. 3^j⁴⁰ Entità, nuova fissazione e riscossione

¹ Il supplemento secondo l'articolo 15*b* capoverso 1 della legge ammonta complessivamente a 0,45 centesimi per kWh.

² Il DATEC sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuovamente il supplemento se dai calcoli per i singoli tipi di utilizzo emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh. Nella richiesta esso indica il modo in cui il supplemento si ripartirà presumibilmente sui singoli tipi di utilizzo.

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

³ Per il calcolo dei costi non coperti secondo l'articolo 15*b* capoverso 1 lettera a della legge occorre tenere conto della quota delle remunerazioni che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato e che è dovuta ai produttori in base agli articoli 7*a* e 28*a* della legge come pure dei costi di esecuzione.

⁴ Il calcolo dei costi per i bandi di gara e le perdite derivanti da fideiussioni si basa sugli articoli 5 e 17*c*. La percentuale del supplemento destinata all'indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica si basa sull'articolo 17*e*.

⁵ La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete per tutti i tipi di utilizzo secondo il capoverso 1.

Art. 3*k* Fondo alimentato dai supplementi

¹ La società nazionale di rete tiene un conto separato per ciascun tipo di utilizzo del supplemento.⁴¹

² Le risorse finanziarie disponibili nel Fondo devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 4: Limitazione del supplemento per i grandi consumatori

Art. 3*l* Domanda di rimborso

¹ I consumatori finali i cui costi dell'elettricità superano il 10 per cento del plusvalore lordo (grandi consumatori) possono presentare una domanda di rimborso per la parte dei supplementi che supera il 3 per cento dei costi dell'elettricità.

² La domanda contiene almeno le indicazioni seguenti:

- a.⁴² il plusvalore lordo determinato sulla base del conto annuale dell'ultimo anno contabile completo; il conto annuale deve essere allestito secondo le raccomandazioni specifiche in materia di tenuta dei conti dello Swiss GAAP FER⁴³, secondo i relativi principi determinanti oppure secondo standard di contabilità internazionali riconosciuti;
- b. l'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente; questa attestazione può essere allestita nel quadro della revisione del conto annuale;
- c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità indicati nel conto annuale dell'ultimo anno contabile completo;
- d. la quantità di elettricità acquistata nel medesimo periodo e il supplemento pagato ai sensi dell'articolo 15*b* capoverso 3 della legge.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁴³ Del 1° gen. 2007; le raccomandazioni possono essere richieste a: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; verlagskv@kvschweiz.ch

³ I grandi consumatori che non rientrano nei criteri che impongono l'obbligo di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni⁴⁴ possono calcolare il plusvalore lordo sulla base delle dichiarazioni per l'imposta sul valore aggiunto dell'ultimo anno contabile completo. L'attestazione da parte di un perito revisore abilitato non è necessaria.

⁴ La domanda di rimborso deve essere presentata all'UFE entro sei mesi dalla conclusione dell'anno contabile corrispondente.⁴⁵

Art. 3m Plusvalore lordo, costi dell'elettricità

¹ Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito a beni e servizi dal processo di produzione e di fornitura dei servizi, dedotte tutte le prestazioni preliminari; gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

² Per determinate società e filiali di società estere, il plusvalore lordo è fissato sulla base del conto individuale.

³ Se le società e le filiali di società estere costituiscono un'unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest'ultimo è determinante ai fini del calcolo del plusvalore.

⁴ I costi dell'elettricità sono i costi fatturati ai grandi consumatori per l'utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza il supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 3 della legge e senza l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3n⁴⁶ Caso di rigore

¹ I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno all'8 per cento del plusvalore lordo sono equiparati ai grandi consumatori se dimostrano di:

- a. essere esposti alla concorrenza; e
- b. subire uno svantaggio rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso, oppure rispetto ai concorrenti esteri.

² La prova dello svantaggio rispetto a concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell'energia elettrica.

Art. 3o Conteggio e interessi

Se l'UFE accoglie la domanda di rimborso, la società nazionale di rete effettua un conteggio dei supplementi pagati in eccesso. A partire dal termine dell'anno d'esercizio, questi sono remunerati a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

⁴⁴ RS 220

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Sezione 5: Obblighi di notifica, rendiconto, valutazione⁴⁷**Art. 3p** Obblighi di notifica

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve notificare trimestralmente alla società nazionale di rete segnatamente le quantità di elettricità e le remunerazioni da pagare ai produttori, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

Art. 3q Rendiconto

La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all'UFE su:

- a. l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 3k;
- b. i dati di cui all'articolo 3p;
- c. i costi di esecuzione.

Art. 3r⁴⁸ Valutazione

¹ L'UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p e quelli della notifica, in particolare con riferimento:

- a. al numero di impianti per tecnologia e Cantone;
- b. alla potenza totale e alla produzione annua;
- c. alle remunerazioni per classe di prestazione rilevante ai fini della remunerazione;
- d. alle categorie di produttori e alla loro percentuale delle remunerazioni versate complessivamente;
- e. ai nomi dei produttori con remunerazione e all'ubicazione dei loro impianti;
- f. ai costi di esecuzione.

² L'UFE può includere nella valutazione anche i progetti in lista d'attesa.

³ Esso pubblica regolarmente i risultati. Sono esclusi i progetti in lista d'attesa.

Art. 3s⁴⁹ Informazioni

¹ Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e la protezione dei dati.

² Vengono fornite informazioni in merito ai progetti in lista d'attesa:

- a. ai richiedenti sulla posizione del loro progetto nella lista d'attesa;
- b. ai Cantoni interessati.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

³ Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti situati sul loro territorio.

⁴ I Cantoni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che intendono realizzare essi stessi, uno dei loro istituti o una società a cui partecipano.

⁵ Il rilascio di informazioni è soggetto a un emolumento.

Sezione 6: Gare pubbliche

Art. 4⁵⁰ Bandi di gara

¹ L'UFE indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee.

² Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell'economia e dei servizi e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

³ Possono presentare progetti o programmi enti privati e pubblici.

⁴ Sono presi in considerazione unicamente progetti o programmi che in assenza di contributi non sarebbero realizzati. Il contributo è concesso un'unica volta.

Art. 4^{bis}⁵¹ Conduzione e procedura

¹ L'UFE fissa ogni anno le priorità della promozione e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Nel farlo, può escludere singoli settori o applicazioni. Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.

² Esso può coinvolgere nell'attuazione i Cantoni od organismi privati.

³ Alla procedura di decisione si applica per analogia l'articolo 3g capoverso 3.

Art. 4^{ter}⁵² Attuazione delle misure e versamento

¹ Il contributo di promozione viene versato unicamente se le misure di efficienza sono state attuate. Se ciò non è il caso entro il termine previsto, il contributo viene debitamente ridotto, di regola nella misura del rapporto tra il guadagno di efficienza perseguito e quello effettivamente conseguito.

² Nel caso di progetti di lunga durata e di programmi possono essere effettuati versamenti già prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.

³ Il beneficiario di un contributo deve sottoporre all'UFE e agli organismi incaricati dell'esecuzione i dati necessari per la verifica del guadagno di efficienza e consentire l'accesso ai relativi impianti.

Art. 4^{quater}⁵³ Valutazione

¹ L'UFE effettua le valutazioni, in particolare riguardo:

- a. ai responsabili del progetto o del programma;
- b. alla breve descrizione dei progetti e dei programmi;
- c. al risparmio di elettricità atteso e realizzato;
- d. all'efficienza dei costi (contributi per kWh risparmiato).

² Esso pubblica i risultati annualmente.

Art. 5⁵⁴ Supplemento

Ai fini del calcolo del supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge si tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi di promozione di progetti e dei costi di esecuzione.

Capitolo 2b:⁵⁵

Uscita dal modello previsto dall'articolo 7a della legge e reintegrazione

Art. 6

¹ I produttori secondo l'articolo 7a della legge possono uscire dal modello dell'immissione per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di disdetta di un mese.

² Essi possono rientrare successivamente nel modello. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e remunerare l'elettricità a partire dall'inizio di un anno civile.

³ I produttori che desiderano rientrare nel modello devono notificarsi nuovamente alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile. Quest'ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell'anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g e 3h capoverso 3.

⁵³ Introdotto dal n. 1 dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁵⁵ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁴ Essi comunicano la reintegrazione ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell'anno civile.

⁵ Per gli impianti di produttori secondo il capoverso 2 la remunerazione si basa sul prezzo di costo valido nell'anno di costruzione.

Capitolo 2c:...

Art. 6a⁵⁶

Capitolo 3: Impianti, veicoli e apparecchi

Art. 7 Procedura di omologazione energetica

¹ Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.⁵⁷

² Il DATEC può fissare, tenendo conto di norme armonizzate sul piano internazionale, eventualmente di norme nazionali, e dopo aver sentito organismi specializzati riconosciuti:⁵⁸

- a. i valori di consumo da determinare nei tipi di esercizio pertinenti;
- b. i documenti che il richiedente deve produrre per la procedura d'omologazione energetica;
- c. i metodi d'omologazione, di misurazione e di calcolo da applicare;
- d. le esigenze tecniche per l'omologazione;
- e. il contenuto del rapporto d'omologazione;
- f. i compiti di controllo spettanti ad autorità federali e cantonali.

³ I servizi competenti redigono un rapporto (cpv. 2 lett. e) su ogni omologazione all'attenzione del richiedente.

⁵⁶ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4067).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 181).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Art. 8⁵⁹**Art. 9**⁶⁰**Art. 10** Esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione⁶¹

¹ Le esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.14.⁶²

² Chi commercializza o cede impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1–2.14 deve:⁶³

- a. poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le esigenze stabilite nelle appendici sono adempiute;
- b. tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all'UFE di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici.

³ La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese. I documenti tecnici possono essere redatti in un'altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono date in una lingua ufficiale o in inglese.

⁴ La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla costruzione dell'impianto o dell'apparecchio. In caso di fabbricazione in serie, il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Art. 11⁶⁴ Indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO₂, della presenza di un filtro antiparticolato e delle proprietà dell'apparecchio

¹ Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all'articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo di energia. Inoltre:⁶⁵

- a. per le automobili, le emissioni di CO₂ e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato;
- b. per le lavatrici domestiche: l'effetto pulente e l'effetto di centrifugazione;

⁵⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4709).

⁶⁰ Abrogato n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 3473).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2411).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

- c. per le lavastoviglie domestiche: l'effetto pulente e l'effetto di asciugatura;
- d. per le lavasciugatrici domestiche; l'effetto pulente;
- e.⁶⁶ per le lampade devono essere fornite informazioni in merito alle prestazioni e alle sostanze contenute.

² Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. I diversi valori sono comparabili se sono stati stabiliti secondo la stessa procedura di omologazione energetica.

³ Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene (art. 8 cpv. 2).

Capitolo 3a:⁶⁷ Edifici

Art. 11a

¹ Nell'emanare le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3 della legge, i Cantoni si orientano a criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.

² Nel limite del possibile, i Cantoni armonizzano tra loro e con la Confederazione le disposizioni in materia di accordo sugli obiettivi con i grandi consumatori.

³ Se un accordo sugli obiettivi con un grande consumatore soddisfa la Direttiva del 2 luglio 2007 sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO₂, o se un grande consumatore si impegna nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di CO₂ conformemente alla legge sul CO₂, l'UFE effettua gli audit e il monitoraggio.

⁴ Per rinnovamenti essenziali ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera d della legge s'intende in particolare:

- a. il risanamento completo del sistema di riscaldamento e dell'impianto per l'acqua calda;
- b. gli interventi di risanamento energetico sulle reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell'ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.

⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

⁶⁷ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Capitolo 4: Promozione, garanzie contro i rischi e indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche⁶⁸

Sezione 1: Misure

Art. 12 Informazione e consulenza

¹ I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private, nelle loro attività divulgative e nell'elaborazione di pubblicazioni a scopo di informazione e di consulenza ottengono un sostegno. Il sostegno presuppone che gli sforzi corrispondano alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.

² In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni private interessate, l'UFE elabora gli strumenti di esecuzione della legge e della presente ordinanza, segnatamente raccomandazioni:

- a. sul calcolo e la determinazione della remunerazione dell'energia immessa in rete (art. 7 cpv. 1 e 2, 7a cpv. 2 e 28a cpv. 1 LEne);
- b. sulla determinazione delle condizioni di raccordo dei produttori di energia secondo gli articoli 7, 7a e 28a della legge.⁶⁹

Art. 13 Formazione e perfezionamento

¹ La formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dei compiti legati alla legge e alla presente ordinanza sono promossi in particolare:

- a. per mezzo di contributi finanziari alle attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni private incaricate di compiti secondo la legge e la presente ordinanza;
- b. per mezzo di attività (p. es. corsi, seminari specializzati) organizzate dall'UFE.

² In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d'istruzione a tutti i livelli, l'Ufficio sostiene la formazione professionale e il perfezionamento degli specialisti dell'energia, segnatamente con i mezzi seguenti:

- a. elaborazione di un offerta di corsi per la formazione e il perfezionamento;
- b. preparazione di materiali di insegnamento;
- c. perfezionamento degli insegnanti;
- d. sviluppo e gestione di un sistema d'informazione.

³ La promozione della formazione del perfezionamento individuali (p. es. mediante borse di studio) è esclusa.

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Art. 14 Ricerca, sviluppo e dimostrazione

¹ La promozione della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo affine alla ricerca di nuove tecnologie energetiche nel quadro di programmi pluriennali è retta dagli articoli 23–25 della legge federale del 7 ottobre 1983⁷⁰ sulla ricerca.

² Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell'energia vengono sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se:

- a. favoriscono l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, o l'impiego di energie rinnovabili;
- b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo del progetto sono sufficientemente grandi;
- c. il progetto corrisponde alla politica energetica della Confederazione; e
- d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.

³ Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli esperimenti sul terreno e alle analisi.

Art. 15 Impiego dell'energia e del calore perduto

¹ Le misure per favorire l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia nonché l'impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili beneficiano di un sostegno se:

- a. sono eseguite nell'ambito di un programma promozionale della Confederazione;
- b. hanno valore d'esempio o rivestono una certa importanza sul piano dell'economia energetica; o
- c. sono importanti per l'introduzione di una tecnologia.

² Il sostegno è accordato soltanto se una misura:

- a. corrisponde alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;
- b. riduce il carico ambientale dovuto all'energia o promuove l'impiego parsimonioso e razionale d'energia;
- c. non pregiudica sensibilmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e
- d. non è redditizia senza sostegno.

³ Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali idroelettriche con una forza dinamica lorda media fino a 10 MW.⁷¹

⁷⁰ RS 420.1

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁴ L'impiego di legname a fini energetici beneficia di un sostegno alla preparazione, all'immagazzinamento e allo sfruttamento di legname di bosco, cascami di legname, legname già utilizzato e legname da formazioni arboree non boschive.

⁵ Le misure di recupero del calore prodotto da processi chimici beneficiano di un sostegno finanziario per tutti gli impianti tecnici necessari, ma non per gli elementi di sistema o d'impianto richiesti per il processo stesso.

Sezione 2: Contributi finanziari

Art. 16 Aiuti finanziari a destinazione vincolata

Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata sono accordati per le misure secondo l'articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15 e

- a. la sua realizzazione è nell'interesse della Svizzera e di grande importanza per la politica energetica della Confederazione; o
- b. il progetto è situato sul territorio di parecchi Cantoni.

Art. 16a⁷² Contributi globali per l'informazione e la consulenza, nonché per la formazione e il perfezionamento

¹ I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 della legge sono concessi se il Cantone in questione:

- a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui agli articoli 10 e 11 della legge;
- b. dispone di un proprio programma e stanziava un credito finanziario corrispondente; e
- c. non riceve già contributi globali di cui all'articolo 15 della legge per programmi che prevedono provvedimenti simili.

² Possono essere concessi contributi globali, in particolare per:

- a. la documentazione e il lavoro mediatico;
- b. mostre, manifestazioni e concorsi;
- c. corsi e istruzioni;
- d. la consulenza relativa a oggetti e processi e analisi.

³ Singoli progetti dei Cantoni sono sostenuti solo in casi eccezionali.

⁴ Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.

⁵ I contributi globali non devono superare il credito stanziato dal Cantone.

⁷² Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Art. 16^{b73} Rimborso di saldi di contributi globali e rendiconto

¹ I mezzi finanziari annui non utilizzati devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l'UFE può autorizzarne il riporto a favore del programma da realizzare l'anno successivo.

² I Cantoni presentano all'UFE, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un rapporto sul programma eseguito. Il rapporto fornisce informazioni appropriate su:

- a. numero e tipo di provvedimenti realizzati e mezzi finanziari impiegati a tale scopo;
- b. mezzi finanziari non utilizzati ed eventuale riporto della quota residua della Confederazione all'anno successivo.

³ All'UFE vanno messi a disposizione, su richiesta, i necessari documenti relativi al rapporto.

Art. 17 Contributi globali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo⁷⁴

¹ Contributi globali sono accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all'articolo 13 della legge, se il Cantone in questione

- a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme all'articolo 13 della legge;
- b. stanziava un credito finanziario corrispondente; e
- c. non pone condizioni esageratamente severe all'autorizzazione di misure secondo l'articolo 13 della legge.

² ...⁷⁵

³ Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.⁷⁶

⁴ I Cantoni indirizzano all'UFE per il 31 marzo dell'anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito.⁷⁷ Danno informazioni appropriate su:

- a. i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore nel consumo di energia;
- b. gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;

⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

⁷⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 181).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 181).

- c. l'importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l'importo medio degli aiuti finanziari versati;
- d. gli importi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto della quota rimanente della Confederazione all'anno seguente.

⁵ All'UFE vanno messi a disposizione, su domanda, i necessari documenti relativi al rapporto.

Sezione 2a:⁷⁸ Garanzie contro i rischi

Art. 17a Principio

¹ Le fideiussioni a titolo di garanzia contro i rischi per gli impianti per lo sfruttamento della geotermia possono essere concesse se gli impianti soddisfano le esigenze indicate nell'appendice 1.6.

² La società nazionale di rete versa la fideiussione se i sondaggi e le prove di cui all'appendice 1.6 vengono valutati come successo parziale o come insuccesso.

³ L'UFE è incaricato di definire esigenze minime specifiche mediante direttive.

Art. 17b Procedura, obblighi di notifica

¹ Per ottenere una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, il richiedente deve presentare una domanda alla società nazionale di rete.

² L'UFE incarica un gruppo di esperti di allestire una perizia in merito alla domanda, all'attenzione della società nazionale di rete, e di seguire il progetto. Per adempiere i suoi compiti, il gruppo di esperti può far intervenire altri specialisti.

³ Le esigenze poste alla domanda, alla procedura, ai compiti del gruppo di esperti e a un'eventuale restituzione sono definite nell'appendice 1.6.⁷⁹

⁴ La società nazionale di rete notifica tempestivamente all'UFE le domande di concessione di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, gli obblighi e le perdite risultanti dalle fideiussioni e gli impianti realizzati.

Art. 17c⁸⁰ Supplemento per le perdite derivanti dalle fideiussioni

Ai fini del calcolo del supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge si tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.

⁷⁸ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dell'art. 17c cpv. 1, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1223).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Sezione 2b:⁸¹**Indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche****Art. 17d** Procedura

¹ Il detentore di una centrale idroelettrica può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991⁸² sulla protezione delle acque (LPac) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991⁸³ sulla pesca (LFSP). Tale domanda va inoltrata prima di iniziare i lavori o procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LF del 5 ott. 1990⁸⁴ sui sussidi, LSu). I requisiti della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 1.

² L'autorità cantonale inoltra all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) la domanda corredata del proprio parere. L'UFAM elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa alla concessione e all'ammontare probabile dell'indennizzo. I criteri per la valutazione della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numeri 2 e 3.

³ Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centrale idroelettrica se verrà concesso un indennizzo e la probabile entità dello stesso.

⁴ Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazionale di rete elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all'ordine di inoltro delle domande all'autorità cantonale.

⁵ Una volta attuate le misure, il detentore della centrale idroelettrica trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti. In caso di misure onerose può trasmettere il riepilogo dopo il completamento di parte di esse. I costi computabili sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 3.

⁶ L'autorità cantonale esamina il riepilogo dei costi sostenuti ai fini del loro computo e lo inoltra all'UFAM corredata del proprio parere. L'UFAM verifica il riepilogo dei costi ed elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa all'ammontare dell'indennizzo.

⁷ Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centrale idroelettrica l'ammontare dell'indennizzo che gli verrà corrisposto, stabilito sulla base dei costi computabili.

⁸ Per il resto si applica il capitolo 3 LSu.

⁸¹ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU **2011** 1955).

⁸² RS **814.20**

⁸³ RS **923.0**

⁸⁴ RS **616.1**

Art. 17^{e85} Supplemento per l'indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche
Il supplemento di cui all'articolo 15*b* capoverso 1 lettera d della legge ammonta a 0,1 cent./kWh. Il ricavo del supplemento è utilizzato, previa deduzione dei costi di esecuzione, per indennizzare il detentore di una centrale idroelettrica.

Sezione 3: Procedura

Art. 18 Tenore delle richieste

¹ Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata devono fornire tutte le indicazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d'esercizio, segnatamente:

- a. il nome, rispettivamente la ditta del richiedente;
- b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori;
- c. la descrizione, l'obiettivo, l'inizio e la durata probabile dei lavori previsti;
- d. i costi, con indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.

² Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali della Confederazione devono contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari all'esame delle condizioni legali, segnatamente:

- a. una descrizione del programma di promozione cantonale con l'indicazione delle corrispondenti basi giuridiche;
- b. l'importo del credito cantonale stanziato o richiesto.⁸⁶

Art. 19 Deposito delle richieste e parere dei Cantoni

¹ Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all'UFE due mesi almeno prima dell'inizio della costruzione, rispettivamente dell'esecuzione del progetto.

² Le richieste di contributi globali vanno presentate all'UFE entro il 31 ottobre dell'anno precedente al più tardi.

³ L'UFE sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata importanti per i Cantoni dal punto di vista politico o tecnico.

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Art. 20 Decisione

¹ L'Ufficio si pronuncia, di massima con una decisione, sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali entro un termine di due mesi dalla ricezione dei documenti completi che vi sono legati. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.

² Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali, l'UFE può ricorrere a periti.⁸⁷

³ La decisione determina i particolari del progetto, rispettivamente del programma promozionale da sostenere e menziona gli oneri e le condizioni alle quali è vincolata. Fissa la forma dell'aiuto finanziario, il tasso, l'importo massimo, i costi eventualmente computabili, il termine del pagamento e le eventuali modalità concernenti gli interessi e il rimborso.

⁴ L'UFE notifica la decisione al richiedente e ne informa i Cantoni nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata.

⁵ Elabora una ricapitolazione dei contributi e versamenti assicurati.

Capitolo 5: Esecuzione e analisi d'efficacia**Art. 21** Esecuzione

¹ I Cantoni eseguono l'articolo 11a con il sostegno dell'UFE.⁸⁸

² L'UFE esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella misura del possibile, l'esecuzione degli articoli 7–11 è integrata nelle procedure di omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le disposizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti e dei veicoli.

³ I Cantoni e l'UFE coordinano l'esecuzione.

Art. 21a⁸⁹ Organismi di omologazione e di valutazione della conformità

¹ Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere:

- a. accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁹⁰ sull'accreditamento e la designazione;
- b. riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali; o
- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4067).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4709).

⁹⁰ RS **946.512**

² Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell'organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Art. 22⁹¹ Controlli successivi e provvedimenti

¹ L'UFE controlla se l'etichettatura dell'elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi e gli impianti e apparecchi commercializzati e ceduti corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

² Esso è in particolare autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari, a prelevare campioni e a disporre verifiche per comprovare la conformità, per controllare le condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili e per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, e per controllare le gare pubbliche e le garanzie contro i rischi.

³ L'UFE può ordinare un'omologazione energetica se una persona che commercializza o cede impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i documenti richiesti entro il termine che esso ha stabilito. La persona che ha commercializzato o ceduto il prodotto sostiene i costi.

⁴ Se risulta dal controllo o dall'esame che sono state violate prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE decide le misure adeguate. Può vietare la commercializzazione e la cessione, ordinare il ritiro, il sequestro e la confisca nonché pubblicare le misure che ha preso.

Art. 23 Organizzazioni private

¹ Nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversamente, le organizzazioni private chiamate a collaborare secondo la legge e la presente ordinanza devono autofinanziarsi. Nei limiti delle sue competenze d'esecuzione, l'UFE può indennizzare totalmente o parzialmente le spese per determinati compiti convenuti. A tal fine si applicano le tariffe dell'Amministrazione federale per il ricorso a esperti e incaricati.⁹²

² Il ricorso a organizzazioni private deve procurare vantaggi segnatamente tecnici, temporali e finanziari alla Confederazione e ai Cantoni rispetto all'esecuzione tradizionale.

³ L'UFE esercita la vigilanza; coordina le attività delle organizzazioni private incaricate.

Art. 24 Contenuto del mandato di prestazioni

¹ Con il mandato di prestazioni, il DATEC assegna a un'organizzazione secondo l'articolo 23 obiettivi e strategie specifici o compiti particolari.

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

⁹² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

² Il mandato di prestazioni deve in particolare disciplinare:

- a. le esigenze generali alle quali deve soddisfare l'organizzazione e le condizioni d'attribuzione del mandato;
- b. la sfera di competenza nonché obiettivi e termini del mandato;
- c. i criteri per la valutazione dell'adempimento delle prestazioni e di un eventuale adeguamento degli obiettivi;
- d. i mezzi finanziari concessi e il quadro di pagamento;
- e. il contenuto, l'estensione, la forma e il metodo di un'indagine sulle ripercussioni dei provvedimenti;
- f. il contenuto, l'estensione, la forma e il calendario dei rapporti da indirizzare al DATEC;
- g. le sanzioni nel caso di non adempimento del mandato di prestazioni.

Art. 25 Esame, modifica e sanzioni in caso di non adempimento del mandato di prestazioni

¹ Il DATEC esamina ogni biennio il grado di conseguimento degli obiettivi e le prestazioni fornite.

² Nell'esame del grado di conseguimento degli obiettivi, prende in considerazione la situazione congiunturale, l'evoluzione dei prezzi e l'effetto di altre misure.

³ Le parti al contratto possono domandare entrambe un adeguamento del mandato di prestazioni, segnatamente degli obiettivi e dei termini, se in rapporto alle condizioni quadro secondo il capoverso 2 risultano considerevoli modifiche senza implicare la loro responsabilità.

⁴ Se constata che i suoi obiettivi, per ragioni di cui sono responsabili le organizzazioni private incaricate, non possono essere conseguiti entro il termine stabilito, il DATEC, previa diffida scritta senza successo, può denunciare senza preavviso il mandato di prestazioni.

Art. 26 Analisi d'efficacia

¹ ...⁹³

² L'UFE può affidare mandati a terzi, nel quadro dell'analisi d'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione.

³ I Cantoni, i Comuni e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari a questa analisi.

⁹³ Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

Capitolo 6: Disposizioni penali⁹⁴**Art. 27**⁹⁵**Art. 28**⁹⁶ ...⁹⁷

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a.⁹⁸ commercializza o cede illegalmente impianti e apparecchi (art. 10);
- b.⁹⁹ trascura di indicare o indica in modo illecito (art. 11):
 - 1. nel caso di impianti, veicolo e apparecchi: il consumo di energia;
 - 2. nel caso di automobili: oltre ai dati di cui al numero 1, le emissioni di CO₂ e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato;
 - 3. nel caso degli apparecchi di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere b–d: oltre ai dati di cui al numero 1, gli effetti citati in detto articolo.
- c.¹⁰⁰ non adempie all'obbligo di etichettatura (art. 1a);
- d.¹⁰¹ non adempie all'obbligo d'informazione (art. 1b);
- e.¹⁰² viola le prescrizioni relative alla garanzia di origine (art. 1d);
- f.¹⁰³ nell'ambito della procedura di notifica e di decisione, fornisce in modo inesatto o incompleto indicazioni essenziali per la valutazione della richiesta (art. 3g e 17b);
- g.¹⁰⁴ viola gli obblighi di notifica (art. 1f, 3p e 17b cpv. 4).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4889).

⁹⁵ Abrogato dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4889).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 181).

⁹⁷ Abrogata dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4889).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2411).

¹⁰⁰ Introdotta dal n. 1 dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4709).

¹⁰¹ Introdotta dal n. 1 dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4709).

¹⁰² Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

¹⁰³ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

¹⁰⁴ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

Art. 28a¹⁰⁵ Modifica delle appendici 1.1–1.6

Il DATEC può adeguare le appendici 1.1–1.6 all'evoluzione della tecnica e dell'economia.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 29**¹⁰⁶ Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008

¹ Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell'articolo 28a capoverso 1 della legge, si applicano per analogia gli articoli 1 lettere a–f e h, 2–5 e 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998¹⁰⁷ e gli articoli 1d capoversi 1, 5 e 6, 1g, 3b capoverso 2, 3k, 3q e 22 della presente ordinanza.¹⁰⁸

² La società nazionale di rete paga trimestralmente ai gestori di rete, per gli impianti di cui all'articolo 28a capoverso 1 della legge, i costi supplementari di cui all'articolo 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998 secondo le raccomandazioni dell'UFE di cui all'articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k della presente ordinanza non sono sufficienti per il pagamento dei costi supplementari, nel corso dell'anno ha luogo un pagamento pro rata. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

³ Per quanto riguarda gli impianti con contratti esistenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998, messi in esercizio dopo il 31 dicembre 2005, si applicano le disposizioni degli articoli 3–3q e dell'articolo 6 della presente ordinanza.

⁴ Il 1° maggio 2008, l'UFE fissa per il 2008 le seguenti quantità aggiuntive per impianti fotovoltaici:

- a. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali sono disponibili, al 1° maggio 2008, i dati richiesti per la notifica dell'impianto e la notifica dello stato di avanzamento del progetto;
- b. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali si presume che possa essere emessa una decisione positiva entro il 31 dicembre 2008.

⁵ L'UFE fissa il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo l'articolo 3j capoverso 1, l'articolo 5 capoverso 1 e l'articolo 17c capoverso 1 per la prima volta nel primo semestre del 2008.

¹⁰⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1223).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 4 e 5, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU **2008** 1223).

¹⁰⁷ RU **1999** 207

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

⁶ La Commissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 21 della legge del 23 marzo 2007¹⁰⁹ sull'approvvigionamento elettrico decide in merito a controversie relative alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia e ai supplementi sui costi di trasporto secondo l'articolo 7 della legge nella versione del 26 giugno 1998, sulle quali al 1° gennaio 2009 non è stata pronunciata ancora alcuna sentenza di primo grado di un'autorità cantonale.

Art. 29a¹¹⁰ Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2011

Il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione di cui all'articolo 17e è riscosso a partire dal 2012.

Art. 29b¹¹¹ Disposizioni transitorie della modifica del 17 agosto 2011

Per l'energia elettrica che non è stata immessa in rete secondo l'articolo 7a della legge o in base a contratti stipulati tra produttori e gestori di reti nell'ambito della fornitura di quantità aggiuntive di cui all'articolo 7b della legge, l'obbligo di registrazione e quello relativo alla garanzia di origine secondo l'articolo 1d capoverso 2 sono dati soltanto a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992¹¹²;
- b. l'ordinanza del 18 dicembre 1995¹¹³ sulla riduzione del consumo specifico di carburante delle automobili;
- c.¹¹⁴ l'appendice 3.3 il 31 dicembre 2008.

Art. 31 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza, ad eccezione dell'articolo 17, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

² L'articolo 17 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

¹⁰⁹ RS 734.7

¹¹⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

¹¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

¹¹² [RU 1992 397, 1993 2366, 1994 I 168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64]

¹¹³ [RU 1996 108, 1998 1796 art. 1 n. 10]

¹¹⁴ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Appendice I.1¹¹⁵
(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica. Rientrano in questa categoria segnatamente le dighe, le prese d'acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, i punti di immissione, le stazioni di comando.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

1.2.1 L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 20 per cento.

1.2.2 Le misure ai sensi dell'articolo 83a LPac¹¹⁶ o i provvedimenti di cui all'articolo 10 LFSP¹¹⁷ non sono considerati nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera a.

1.3 Esigenze minime

L'UFE può stabilire, mediante direttive, esigenze ecologiche ed energetiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi per le prime e di un anno civile per le seconde.

2 Categorie

Le categorie sono integrate nel calcolo in base al numero 3.

3 Calcolo della remunerazione

3.1 Il tasso di remunerazione è composto di una remunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus.

¹¹⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU **2010** 809). Aggiornata dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011 (RU **2011** 1955), dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU **2011** 4067) e dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 607).

¹¹⁶ RS **814.20**

¹¹⁷ RS **923.0**

- 3.2 Rimunerazione di base: per il calcolo della remunerazione di base è determinante la potenza equivalente dell'impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l'energia elettrica in kWh misurata nell'anno civile in questione al punto di immissione e la somma delle ore del medesimo anno civile, dedotte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

L'ammontare della remunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:


Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤10 kW	26
≤50 kW	20
≤300 kW	14.5
≤1 MW	11
≤10 MW	7.5

- 3.3 Bonus secondo i livelli di pressione: l'ammontare del bonus secondo i livelli di pressione è calcolato sulla base del dislivello lordo dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di dislivello:

Classe di dislivello (m)	Bonus (cent./kWh)
≤5	4.5
≤10	2.7
≤20	2
≤50	1.5
>50	1

- 3.4 Bonus per le opere idrauliche: se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L'UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC o all'articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto a questo bonus.



Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza:

Classe di potenza (kW)	Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)
≤ 10	5.5
≤ 50	4
≤ 300	3
> 300	2.5

- 3.5 Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente secondo i numeri 3.1–3.4 e 3.6.

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Il calcolo della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

- 3.6 Il tasso di remunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 35 cent./kWh.

4 Riduzione annua e durata della remunerazione

- 4.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
- 4.2 La durata della remunerazione è di 25 anni.

5 Procedura di notifica e di decisione

5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. consenso dei proprietari fondiari;
- b. potenza meccanica media lorda;
- c. produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
- d. dislivello lordo in m;
- e. tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di centrale;
- f. data di messa in esercizio prevista;
- g. per gli impianti rinnovati e ampliati: documenti che illustrano che le esigenze di cui all'articolo 3a e al numero 1.2 sono soddisfatte;
- h. ...
- i. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche (condotte forzate incluse);
- j. ubicazione dell'impianto;
- k. categoria del produttore.

5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione, concessione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1;
- d. data di messa in esercizio prevista.

5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data di messa in esercizio;
- b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

6 Dati d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

**7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del
2 febbraio 2010**

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una remunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.5 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

*Appendice 1.2*¹¹⁸
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Gli impianti fotovoltaici consistono di un campo fotovoltaico, di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Il campo fotovoltaico può essere composto di diversi sottocampi simili. Per quanto riguarda la remunerazione, i sottocampi che appartengono a diverse categorie di impianti secondo il numero 2 sono considerati impianti autonomi.

1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 50 per cento.

2 Categorie

2.1 Impianti isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione, ad esempio impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2 Impianti annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità, ad esempio pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.

2.3 Impianti integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti a una duplice funzione, ad esempio moduli fotovoltaici inseriti al posto delle tegole o di elementi della facciata, moduli integrati in pareti insonorizzanti.

¹¹⁸ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223), Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dai n. II delle O del 10 dic. 2010 (RU 2010 6125), del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067) e dai n. I delle O del DATEC del 27 gen. 2012 (RU 2012 607) e del 17 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4555).

3 Calcolo della remunerazione

3.1 La remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)				
		Messa in esercizio				
		fino al 31.12.2009	1.1.2010– 31.12.2010	1.1.2011– 29.2.2012 ¹¹⁹	1.3.2012– 30.9.2012	dal 1.10.2012
Impianti isolati	≤10 kW	65	53,3	42,7	36,5	33,1
	≤30 kW	54	44,3	39,3	33,7	27,0
	≤100 kW	51	41,8	34,3	32	24,8
	≤1000 kW	49	40,2	30,5	29	23,1
	>1000 kW	49	40,2	28,9	28,1	21,6
Impianti annessi	≤10 kW	75	61,5	48,3	39,9	36,1
	≤30 kW	65	53,3	46,7	36,8	29,4
	≤100 kW	62	50,8	42,2	34,9	26,9
	≤1000 kW	60	49,2	37,8	31,7	25,1
	>1000 kW	60	49,2	36,1	30,7	23,5
Impianti integrati	≤10 kW	90	73,8	59,2	48,8	42,8
	≤30 kW	74	60,7	54,2	43,9	36,5
	≤100 kW	67	54,9	45,9	39,1	33,2
	≤1000 kW	62	50,8	41,5	34,9	31,5
	>1000 kW	62	50,8	39,1	33,4	28,9

3.2 La remunerazione per gli impianti con potenza nominale >10 kW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza.

3.3 Per l'attribuzione alle classi di potenza è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.

3.4 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

3.5 Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° febbraio 2009 si applicano i tassi di remunerazione dell'anno 2009. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

¹¹⁹ In caso di messa in esercizio fra il 1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

- 3.6 Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° febbraio 2010 si applicano i tassi di remunerazione dell'anno 2010. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.
- 3.7 Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° ottobre 2012 si applicano i tassi di remunerazione determinanti al momento della decisione. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

4 Riduzione annua e durata della remunerazione

- 4.1 A partire dal 2010, i tassi di remunerazione per nuovi impianti di cui ai numeri 3.1 e 3.2 diminuiscono dell'8 per cento l'anno.
- 4.2 La durata della remunerazione è di 25 anni.

5 Procedura di notifica e di decisione

5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. categoria dell'impianto;
- b. potenza nominale;
- c. produzione annua prevista;
- d. consenso dei proprietari fondiari;
- e. data di messa in esercizio prevista;
- f. ubicazione dell'impianto;
- g. categoria del produttore.

5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro 12 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione, se necessaria;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro 24 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data di messa in esercizio;
- b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1;

- d. per impianti integrati: foto del generatore solare, sulle quali risultino visibili, da un lato, la superficie complessiva e, dall'altro, i margini esterni.

6 Dati d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 febbraio 2010

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una remunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.4 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

*Appendice 1.3*¹²⁰
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per l'energia eolica

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 20 per cento.

2 Categorie

2.1 Piccoli impianti eolici

Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale fino a 10 kW compresi.

2.2 Grandi impianti eolici

Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale superiore a 10 kW.

3 Calcolo della remunerazione

3.1 Il tasso di remunerazione per l'elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	20	21,5

¹²⁰ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067) e dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 607).

- 3.2 Il tasso di remunerazione per l'elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	20	21,5

- 3.3 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4:

- se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di remunerazione viene subito ridotto a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione.
- se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di cui al numero 3.2 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di remunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione.

A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
A (per cento)	150	130
B (cent./kWh)	17	13,5
C (mesi)	2	1
D (per cento)	0,75	0,3

- 3.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera».

Le caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	4,5 m/s	5,0 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico	logaritmico
Distribuzione di Weibull con	k = 2,0	k = 2,0
Valore di rugosità	l = 0,1 m	l = 0,1 m

L'Ufficio federale è incaricato di definire in una direttiva il calcolo dettagliato.

- 3.5 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

4 Riduzione annua, durata della remunerazione

- 4.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
4.2 La durata della remunerazione è di 20 anni.

5 Procedura di notifica e di decisione

5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare;
- b. consenso dei proprietari fondiari;
- c. potenza nominale;
- d. produzione annua prevista;
- e. data di messa in esercizio prevista;
- f. categoria del produttore.

5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. designazione del tipo di impianto;
- b. potenza elettrica nominale;
- c. altezza del mozzo;
- d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
- e. data della messa in esercizio;
- f. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

6 Dati d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

**7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del
2 febbraio 2010**


Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una remunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.5 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

Appendice 1.4¹²¹
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

1 Definizione degli impianti

- 1.1 Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perforazioni, serbatoio, pompe) e di una parte fuori terra (convertitore, distribuzione di energia e relative componenti) e servono alla produzione di elettricità e calore.
- 1.2 Gli impianti geotermici non devono impiegare vettori energetici fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.
- 1.3 Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:



Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; esso si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con:

coefficiente di sfruttamento del calore = $\frac{\text{totale calore sfruttato}}{\text{energia misurata alla testa del pozzo}}$

coefficiente di sfruttamento elettrico = $\frac{\text{totale elettricità sfruttata}}{\text{energia misurata alla testa del pozzo}}$

¹²¹ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

1.4 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

2 Calcolo della remunerazione

2.1 L'entità della remunerazione è determinata in funzione della potenza elettrica nominale P_{el} dell'impianto:

Classe di potenza P_{el}	Rimunerazione (cent./kWh)
≤ 5 MW	40.0
≤ 10 MW	36.0
≤ 20 MW	28.0
> 20 MW	22.7

2.2 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

2.3 La remunerazione per gli impianti con potenza nominale > 5 MW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza.

3 Riduzione annua, durata della remunerazione

3.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

3.2 La durata della remunerazione è di 20 anni.

4 Procedura di notifica e di decisione

4.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- ubicazione dell'impianto;
- consenso dei proprietari fondiari;
- potenza nominale elettrica e termica;
- produzione lorda e netta annua progettata (elettrica e termica);
- sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
- fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;

- g. data di messa in esercizio prevista;
- h. categoria del produttore.

4.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. possibilità di raccordo per l'energia termica;
- d. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

4.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data della messa in esercizio;
- b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

5 **Dati d'esercizio**

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

6 **Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 febbraio 2010**

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una remunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 2.2 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

Appendice 1.5¹²²
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

1 Definizioni

- 1.1 Biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa.
- 1.2 Piante energetiche: piante coltivate principalmente ai fini della produzione energetica.
- 1.3 Gas biogeno: gas prodotto a partire dalla biomassa di cui al numero 1.1.

2 Categorie

- 2.1 Impianti di incenerimento dei rifiuti
Impianti per termovalorizzazione di rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990¹²³ sui rifiuti (OTR).
- 2.2 Forni per l'incenerimento di fanghi
Impianti per la termovalorizzazione di fanghi risultanti dalla biomassa (fanghi di depurazione, di cartiera, dell'industria alimentare).
- 2.3 Impianti a gas di depurazione e a gas di scarica
Impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di scarica.
- 2.4 Altri impianti a biomassa
Qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono, in particolare:

¹²² Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU **2010** 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU **2011** 4067) e dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 607).

¹²³ RS **814.600**

- a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;
- b. un primo stadio di conversione (conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici);
- c. un secondo stadio di conversione (conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto di cogenerazione);
- d. posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2.5 Produzione combinata

Produzione combinata di elettricità di diversi impianti a biomassa secondo i numeri 2.1–2.4 nonché processi combinati all'interno dello stesso tipo di impianto.

3 Impianti di incenerimento dei rifiuti

3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole


L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

3.2 Quota rinnovabile

Il 50 per cento della quantità di energia prodotta è conteggiata come energia rinnovabile.

3.3 Esigenze energetiche minime

Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un valore minimo secondo il diagramma seguente:



Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione dei coefficienti di sfruttamento è l'anno civile completo.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

3.4 Esigenze ecologiche minime

L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

3.5 Rimunerazione

Il tasso di remunerazione per la quota rinnovabile è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore	Tasso di remunerazione (cent./kWh)
0– 15 per cento	11.4
65–100 per cento	14.2

Il tasso di remunerazione per i coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare.

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 3.7.1.

3.6 Riduzione annua, durata della remunerazione

- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento
- La durata della remunerazione è di 20 anni.

3.7 Procedura di notifica e di decisione

3.7.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e al numero 3;
- b. quantità di combustibile utilizzate;
- c. potenza elettrica installata (kWel);
- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rilevata al punto di immissione prevista nonché calore sfruttato internamente e esternamente previsto, per anno civile;
- e. data di messa in esercizio prevista;
- f. ubicazione dell'impianto;
- g. consenso dei proprietari fondiari;
- h. categoria del produttore.

3.7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1;
- d. data della messa in esercizio.

3.7.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1;
- b. data della messa in esercizio.

3.8 Dati d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

4 Forni per l'incenerimento di fanghi

4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

4.2 Esigenze relative ai fanghi e all'incenerimento

Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati o fanghi essiccati mediante energie rinnovabili.

Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili.

- 4.3 Esigenze energetiche minime
Valgono le esigenze di cui al numero 3.3.
- 4.4 Esigenze ecologiche minime
L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.
- 4.5 Rimunerazione
Il tasso di remunerazione è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore	Tasso di remunerazione (cent./kWh)
0– 15 per cento	11.4
65–100 per cento	14.2

Il tasso di remunerazione per coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare.

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Il calcolo della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui ai numeri 4.7 e 3.7.1.

- 4.6 Riduzione annua, durata della remunerazione
- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento
 - La durata della remunerazione è di 20 anni.
- 4.7 Procedura di notifica e di decisione
Valgono le esigenze di cui al numero 3.7.
- 4.8 Dati dell'impianto
Valgono le esigenze di cui al numero 3.8.


5 Gas di depurazione e gas di scarica

- 5.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento.

5.2 Esigenze energetiche minime

Il riscaldamento della torre di fermentazione deve essere effettuato mediante calore di recupero.

L'impianto di cogenerazione deve presentare, al più tardi a partire dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:



Il valore deve essere raggiunto seguendo le indicazioni del costruttore relative al gas di depurazione e nel rispetto delle esigenze definite nell'allegato 2 numero 82 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985¹²⁴ contro l'inquinamento atmosferico.

- 5.3 L'UFE può imporre ulteriori esigenze ecologiche per quanto riguarda lo sfruttamento energetico di cosubstrati.
- 5.4 Rimunerazione per il gas di depurazione

Il tasso di remunerazione è calcolato applicando la formula seguente:

tasso di remunerazione in cent./kWh = $55,431 x^{-0.2046}$ (x = potenza equivalente)

Il tasso di remunerazione massimo ammonta a 24 cent./kWh.

Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile sulla base dell'elettricità effettivamente misurata nel punto di immissione.

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.9.1.

¹²⁴ RS 814.318.142.1

5.5 Rimunerazione per il gas di discarica

Il tasso di remunerazione è calcolato secondo la formula seguente:

tasso di remunerazione in cent./kWh = $60,673 x^{-0,2853}$ (x = potenza elettrica della centrale termo-elettrica a blocco in kW)

Il tasso di remunerazione ammonta al massimo a 20 cent./kWh.

5.6 Sia per gli impianti a gas di depurazione che per quelli a gas di discarica la quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

5.7 Se gas di depurazione o gas di discarica viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, la remunerazione è calcolata come indicato al numero 6.6.

5.8 Riduzione annua, durata della remunerazione

- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento
- La durata della remunerazione è di 20 anni.

5.9 Procedura di notifica e di decisione

5.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e ai numeri 5.1–5.3;
- b. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
- c. potenza elettrica installata (kW_{el});
- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rilevata al punto di immissione prevista, per anno civile;
- e. data di messa in esercizio prevista;
- f. numero di abitanti equivalenti dell'impianto di depurazione;
- g. ubicazione dell'impianto;
- h. consenso dei proprietari fondiari;
- i. categoria del produttore.

5.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1;
- d. data di messa in esercizio prevista.

5.9.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1;
- b. data della messa in esercizio.

5.10 Dati d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

6 Altri impianti a biomassa

6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Gli aumenti di cui all'articolo 3a capoverso 2 ammontano:

- a. nel caso di cicli del vapore:
almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità;
- b. nel caso di altri impianti di cogenerazione:
almeno al 25 per cento della produzione di elettricità.

6.2 Esigenze minime generali


- a. Biomassa ammessa:
biomassa ai sensi del numero 1.1, a condizione che non siano utilizzate materie di cui alla lettera b.
- b. Biomassa non ammessa:
 1. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili,
 2. torba,
 3. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili destinati ad essere termovalorizzati negli impianti di incenerimento dei rifiuti,
 4. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua,
 5. prodotti tessili,
 6. gas di discarica,
 7. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque.
- c. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

6.3 Esigenze energetiche minime

Le esigenze energetiche minime devono essere rispettate al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio. Il periodo di valutazione è l'anno civile completo.

- a. Cicli del vapore:

1. I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:



2. Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale si utilizza il potere calorifico inferiore H_u del combustibile impiegato.
 Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione complessiva di energia elettrica misurata direttamente al generatore è divisa per la quantità di energia immessa.
 Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: l'energia termica sfruttata è divisa per la quantità di energia immessa.
- b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling:
 1. impianti che riciclano in prevalenza rifiuti e residui biogeni, concime di fattoria e residui del raccolto:
 - il rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2,
 - il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) deve essere coperto utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;
 2. altri impianti:
 - il rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2,
 - la quota di calore (riferita alla produzione lorda di calore) utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso) deve ammontare almeno al 50 per cento.

6.4 Esigenze ecologiche minime

L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

6.5 Tasso di remunerazione

- a. Il tasso di remunerazione è composto di una remunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus.
- a^{bis}. Il tasso di remunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l'energia elettrica in kWh da prelevare nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.
- b. L'energia elettrica rilevata al punto di immissione è determinante per il calcolo della potenza equivalente; questa, a sua volta, serve per il calcolo della remunerazione di base.
- c. L'ammontare della remunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤50 kW	28
≤100 kW	25
≤500 kW	22
≤5 MW	18.5
>5 MW	17.5

- d. L'importo del bonus per le centrali termoelettriche a legna è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza	Bonus per legna (cent./kWh)
≤50 kW	8
≤100 kW	7
≤500 kW	6
≤5 MW	4
>5 MW	3,5

- e. Bonus per biomassa agricola: viene accordato se:
- viene impiegato concime di fattoria (letame e colaticcio provenienti dall'allevamento) o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati, e
 - la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento (rispetto alla massa fresca).
- f. L'ammontare del bonus agricolo è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza	Bonus agricolo (cent./kWh)
≤50 kW	18
≤100 kW	16
≤500 kW	13
≤5 MW	4.5
>5 MW	0

- g. I bonus di cui alle lettere d ed e non sono cumulabili.
- h. Per gli altri impianti di cogenerazione ai sensi del numero 6.3 lettera b, è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2.5 cent./kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 20 per cento (rispetto alla produzione lorda di calore).

6.6 Se gas biogeno viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, la remunerazione viene calcolata in base al numero 5.4; si applicano le esigenze minime di cui al numero 6.3 lettera b punto 2 e di cui al numero 6.4; inoltre occorre assicurare che un'organizzazione privata effettui registrazioni sulla provenienza del gas, il rispetto delle esigenze minime, le quantità immesse in rete e l'utilizzazione.

6.7 Rimunerazione

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Il conteggio della remunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.9.1.

6.8 Riduzione annua, durata della remunerazione

- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento
- La durata della remunerazione è di 20 anni.

6.9 Procedura di notifica e di decisione

6.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e ai numeri 6.2–6.4;
- b. potenza nominale elettrica e termica;

- c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rilevata al punto di immissione prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;
- d. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
- e. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;
- f. data di messa in esercizio prevista;
- g. ubicazione dell'impianto;
- h. consenso dei proprietari fondiari;
- i. categoria del produttore.

6.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1;
- d. data di messa in esercizio prevista.

6.9.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1;
- b. data della messa in esercizio.

6.10 Dati d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

7 **Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 febbraio 2010**

- 7.1 Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una remunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo i numeri 3.5, 4.5, 5.7 o 6.7 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.
- 7.2 Se ha ricevuto una remunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva prima del 1° gennaio 2010, il gestore di un impianto di incenerimento dei rifiuti di cui al numero 3, di un forno per l'incenerimento di fanghi di cui al numero 4 o di un impianto a gas di depurazione di cui al numero 5 può chiedere, entro il 31 dicembre 2011, una remunerazione in vir-

tù delle disposizioni specifiche per il suo impianto nella versione del 14 marzo 2008.

Appendice 1.6¹²⁵
(art. 17a e 17b)

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

1 Esigenze minime per gli impianti geotermici

- 1.1 Gli impianti geotermici devono presentare il coefficiente di sfruttamento globale minimo di cui all'appendice 1.4 numero 1.3.
- 1.2 Nella media annua, gli impianti geotermici devono presentare un coefficiente di sfruttamento elettrico almeno dell'1,5 per cento.
L'indice di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo.
- 1.3 Gli impianti geotermici non devono impiegare vettori energetici fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.

2 Costi garantiti

- 2.1 La fideiussione a garanzia contro i rischi degli impianti geotermici copre al massimo il 50 per cento dei costi dei sondaggi e delle prove del progetto.
- 2.2 Possono essere conteggiate come costi dei sondaggi e delle prove le voci seguenti:
 - a. preparazione e smantellamento del cantiere di perforazione;
 - b. costi di perforazione, comprese tubazioni e cementazione per tutte le perforazioni di produzione, iniezione e sondaggio previste;
 - c. misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
 - d. prove di pompaggio;
 - e. stimolazione del serbatoio;
 - f. prove di circolazione;
 - g. analisi chimiche;
 - h. assistenza geologica.

¹²⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, (RU 2008 1223). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

3 Procedura

3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni, in particolare, in merito a:

- a. l'ubicazione dell'impianto, le condizioni geologiche e idrogeologiche locali e le relative basi;
- b. le proprietà pronosticate dell'acquifero o del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati;
- c. la capacità di estrazione, la temperatura e la mineralizzazione del fluido pronosticate e le ricerche su cui poggiano tali dati;
- d. la definizione dei criteri di successo, parziale successo o insuccesso per quanto riguarda la resa e la temperatura e mineralizzazione del fluido;
- e. il programma dettagliato delle perforazioni e delle prove;
- f. la potenza progettata dell'impianto e la produzione di energia (termica ed elettrica);
- g. l'utilizzazione progettata di energia e la fattibilità in caso di successo e di parziale successo;
- h. i previsti acquirenti di elettricità e calore in caso di successo e di parziale successo;
- i. la prevista utilizzazione delle perforazioni in caso di insuccesso;
- j. la prevista forma giuridica e l'identità della società responsabile della gestione;
- k. il finanziamento del progetto nella fase delle perforazioni e delle prove, nella fase di ampliamento e nella fase di esercizio;

3.2 Trattazione delle domande

- a. La società nazionale di rete notifica il ricevimento della domanda all'UFE.
- b. L'UFE designa un gruppo di esperti indipendente.
- c. Il gruppo di esperti esamina la domanda e la valuta, in particolare, per quanto riguarda:
 1. la capacità di estrazione, la temperatura e la mineralizzazione del fluido pronosticate;
 2. il livello tecnico del programma di perforazione, di stimolazione e di prova;
 3. la fattibilità del previsto sfruttamento dell'energia in caso di successo e di parziale successo.
- d. Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della domanda. In caso di valutazione positiva della domanda, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e mineralizzazione del fluido), sulle scadenze delle tappe del progetto e sull'ammontare della fideiussione da concedere.

- e. La società nazionale di rete esamina se il progetto trova posto nell'ambito della somma massima delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussioni prevista dall'articolo 15b capoverso 4 della legge.
 - f. La società nazionale di rete trasmette al richiedente una decisione di massima vincolante in cui comunica se, in caso di parziale successo o insuccesso, gli viene concessa una fideiussione, quali scadenze deve rispettare e a quanto tale fideiussione ammonterebbe in caso di parziale successo o di insuccesso. Essa può prorogare i termini.
 - g. La società nazionale di rete trasmette la decisione all'UFE.
- 3.3 Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione
- a. L'UFE designa un esperto indipendente quale accompagnatore del progetto.
 - b. Il promotore del progetto esegue le perforazioni e le prove previste. L'accompagnatore del progetto segue il progetto nella fase delle perforazioni e delle prove. Sorveglia le perforazioni, la stimolazione e le prove, valuta i risultati delle prove e rende conto al gruppo di esperti.
 - c. Se le scadenze di cui al numero 3.2 lettera f non vengono rispettate, la fideiussione si estingue. La società nazionale di rete lo notifica con una decisione.
 - d. Al termine dei lavori, il gruppo di esperti esamina i risultati delle perforazioni e delle prove e li valuta sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell'insuccesso.
 - e. La società nazionale di rete, mediante una decisione vincolante, comunica al promotore del progetto il risultato dell'esame in particolare sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell'insuccesso, e l'ammontare dell'importo da versare in base alla fideiussione.
- 3.4 Il gruppo di esperti può fare capo ad altri specialisti.

4 Restituzione

- 4.1 Se, dopo un parziale successo o insuccesso, è stato versato un importo in base a una fideiussione e successivamente le perforazioni vengono ugualmente utilizzate o vendute, occorre notificarlo alla società nazionale di rete. Devono essere indicati, in particolare:
- a. il tipo di utilizzazione;
 - b. i rapporti di proprietà e i responsabili;
 - c. se e in quale misura vengono conseguiti utili.
- 4.2 La restituzione dell'importo versato in base alla fideiussione è retta dall'articolo 29 della legge del 5 ottobre 1990¹²⁶ sui sussidi.

¹²⁶ RS 616.1

Appendice 1.7127
(art. 17d)

Indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche

1 Requisiti della domanda

La domanda deve contenere:

- a. il nome del richiedente;
- b. i Cantoni e i Comuni interessati;
- c. le informazioni sull'obiettivo del risanamento nonché il tipo, l'entità e l'ubicazione delle misure;
- d. i dati sull'economicità delle misure;
- e. i termini previsti per l'inizio e la conclusione dell'attuazione delle misure;
- f. i presumibili costi computabili delle misure;
- g. informazioni sull'inoltro di domande di pagamenti concernenti parti già concluse delle misure come pure sulla data e sull'ammontare previsti per tali pagamenti;
- h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dissodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d'acqua.

2 Criteri di valutazione delle domande

L'autorità cantonale competente e l'UFAM valutano le domande in relazione ai seguenti aspetti:

- a. adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39a e 43a LPAC¹²⁸ nonché 10 LFSP¹²⁹;
- b. economicità delle misure.

¹²⁷ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

¹²⁸ RS 814.20

¹²⁹ RS 923.0

3 Costi computabili

- 3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi correlati alle seguenti misure:
- a. pianificazione e realizzazione di impianti pilota;
 - b. acquisizione di terreni;
 - c. pianificazione ed esecuzione delle misure, in particolare la realizzazione degli impianti necessari;
 - d. esecuzione del controllo dell'efficacia;
 - e. fino alla scadenza delle concessione: dotazione di acqua necessaria per l'esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale secondo l'articolo 80 LPAc.
- 3.2 Non sono computabili segnatamente:
- a. le tasse e le imposte;
 - b. i costi di manutenzione degli impianti;
 - c. i premi assicurativi;
 - d. i gettoni di presenza e i rimborsi spese;
 - e. le spese di avvocato, processuali e notarili;
 - f. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al detentore della centrale idroelettrica.
- 3.3 Il DATEC disciplina le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio.

Appendice 2.1¹³⁰

(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore con una capacità da 30 a 2000 l di acqua, muniti di un isolamento termico d'origine o prefabbricato.
- 1.2 Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore costruiti in modo particolare per lo sfruttamento dell'energia solare e del calore ambientale. Essi devono tuttavia soddisfare le esigenze per la commercializzazione (numeri 2.1 e 2.2). Il rispetto di tali esigenze deve essere dimostrato. Il DATEC disciplina i dettagli.
- 1.3 Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore isolati in opera, gli scaldacqua a flusso continuo, gli scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas nonché i raccordi (pompe, rubinetterie, ecc.) tra generatori di calore e gli impianti e apparecchi menzionati al numero 1.1.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli impianti e apparecchi di cui ai numeri 1.1 e 1.2 possono essere commercializzati unicamente se soddisfano i criteri qui appresso:

Capacità nominale in litri ^{a)}	Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h)	Capacità nominale (litri)	Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h)
30	0.75	700	4.1
50	0.90	800	4.3
80	1.1	900	4.5
100	1.3	1000	4.7
120	1.4	1100	4.8
150	1.6	1200	4.9
200	2.1	1300	5.0
300	2.6	1500	5.1
400	3,1	2000	5.2

¹³⁰ Originaria appendice 1.1. Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411) e dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223).

Capacità nominale in litri ^{a)}	Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h)	Capacità nominale (litri)	Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h)
500	3.5		
600	3.8		

^a Per le capacità intermedie, procedere a un' interpolazione lineare. La capacità effettiva può essere inferiore alla capacità nominale al massimo del 5 %.

- 2.2 I suddetti valori si applicano agli impianti e apparecchi che hanno al massimo due condotte per l'acqua. Per ogni condotta supplementare, le perdite di calore possono aumentare di 0,1 kWh fino a 0,3 kWh al massimo per 24 ore.
- 2.3 Per gli impianti di cui al numero 1.1, le misurazioni devono essere effettuate alle seguenti condizioni:
- la temperatura media dell'acqua dev'essere di 65°C;
 - la temperatura ambiente dev'essere di 20°C;
 - non va fatto alcun prelievo d'acqua;
 - l'apparecchio dev'essere completamente riempito d'acqua.

3 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- descrizione dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore;
- dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

4 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- una descrizione generale dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore;
- progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione;
- descrizione e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché funzionamento del prodotto;

- d. lista delle norme eventualmente applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2;
- e. risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;
- f. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

5 **Contrassegno**

Il fabbricante o l'importatore devono munire gli impianti e gli apparecchi che adempiono le esigenze della commercializzazione in virtù della presente ordinanza almeno delle indicazioni seguenti, poste in luogo ben visibile:

- a. fabbricante o impresa di distribuzione;
- b. designazione del modello;
- c. capacità nominale in litri;
- d. perdite di calore in kWh/24h.

6 **Servizio d'omologazione**

L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 **Disciplinamento transitorio**

- 7.1 Gli impianti e apparecchi apparsi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono rispondere alle esigenze e alla procedura di ammissione in virtù dell'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992¹³¹.
- 7.2 L'articolo 10 capoverso 2 non si applica agli impianti e apparecchi menzionati nel numero 1.1 per i quali è stata rilasciata un'ammissione conformemente all'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992.

¹³¹ [RU 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64]

*Appendice 2.2*¹³²

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori elettrici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni con una capacità utile in acqua compresa fra i 10 e i 1500 litri; si applica anche agli apparecchi commercializzati non destinati all'uso domestico oppure alla refrigerazione degli alimenti.
- 1.2 Sono esclusi:
- gli apparecchi che sono alimentati principalmente con fonti di energia diverse dalla corrente elettrica;
 - i pezzi unici su misura;
 - gli apparecchi per applicazioni nel settore delle prestazioni di servizi in cui il prelievo degli alimenti refrigerati viene rilevato da sensori elettronici e le cui informazioni vengono automaticamente trasmesse tramite una connessione di rete a un sistema di controllo remoto per la contabilità delle giacenze;
 - gli apparecchi la cui funzione principale non è la refrigerazione degli alimenti, ad esempio dispenser di cubetti di ghiaccio oppure di bevande fredde come apparecchi singoli.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi ai sensi del punto 1.1 possono essere commercializzati se il loro indice dell'efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n.1060/2010¹³³ è inferiore a 42 e inferiore a 33 dal 1° gennaio 2013.
- 2.2 Gli apparecchi ad assorbimento e gli apparecchi di refrigerazione non a compressore possono inoltre essere commercializzati se la loro capacità utile in acqua è inferiore a 60 litri e il loro indice dell'efficienza energetica IEE

¹³² Originaria appendice 1.2. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹³³ Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17.

conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è inferiore a 125 e inferiore a 110 dal 1° luglio 2015.

- 2.3 I frigoriferi cantina considerati tali ai sensi del regolamento (CE) n. 643/2009¹³⁴ possono inoltre essere commercializzati se il loro indice di efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è inferiore a 55 a partire dal 1° gennaio 2013.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 153¹³⁵.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;

¹³⁴ Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53, rettificata tramite rettifica, GU L 226 del 28.8.2009, pag. 23

¹³⁵ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 153¹³⁶ e la relativa classificazione in base agli allegati I, II, III, IV, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010¹³⁷;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati I, II, III, IV, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010¹³⁸. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 7.2 Chiunque commercializza o cede frigoriferi e congelatori deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

- 8.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice¹³⁹ valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.
- 8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati al più tardi fino al 30 giugno 2012 in conformità alle esigenze della stessa valide

¹³⁶ Vedi nota al n. 3.

¹³⁷ Vedi nota al n. 2.1.

¹³⁸ Vedi nota al n. 2.1.

¹³⁹ RU **2002** 181, **2009** 3473 6837, **2010** 6125

fino al 31 dicembre 2011 e possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

- 8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2013 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2014.
- 8.4 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2015 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.

Appendice 2.3¹⁴⁰
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti con starter integrato) nonché alle lampade fluorescenti per uso domestico (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade se destinate a uso domestico.
- 1.2 Le esigenze secondo il numero 7.1 lettere a e b non si applicano alle seguenti lampade:
 - a. lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);
 - b. lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W);
 - c. lampade con riflettore;
 - d. lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile;
 - e. lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d'onda dello spettro tra 400 e 800 nm);
 - f. lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è la produzione di luce. Tuttavia, quando le lampade sono commercializzate o cedute separatamente (ad es. come pezzi di ricambio), si applica la presente appendice.
- 1.3 Le esigenze secondo il numero 2 non si applicano alle lampade di cui all'articolo 1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/2009¹⁴¹.

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

¹⁴¹ Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3, modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 3).

2 Esigenze per la commercializzazione

Le lampade di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze dell'articolo 13 e degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 244/2009¹⁴².

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade designate nel numero 1.1 sono misurati secondo le pertinenti norme europee EN¹⁴³.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. una descrizione generale della lampada;
- b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;
- d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;
- e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;
- f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

¹⁴² Vedi nota al n. 1.3.

¹⁴³ Il testo delle norme EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno EU:

- a. alla direttiva 2010/30/UE¹⁴⁴;
- b. alla direttiva 98/11/CE¹⁴⁵ e
- c. all'allegato II, numero 3 del regolamento (CE) n. 244/2009¹⁴⁶.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede lampade deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.). In particolare, sull'imballaggio devono essere riportate anche le informazioni di cui al 7.1 lettera c.

8 Regolamentazione transitoria

- 8.1 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice¹⁴⁷ valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzate né cedute.
- 8.2 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2012 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2014.

¹⁴⁴ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

¹⁴⁵ Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico, GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

¹⁴⁶ Vedi nota al n. 1.3.

¹⁴⁷ RU **2009** 3473 6837, **2010** 6125

- 8.3 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2013 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2015.
- 8.4 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2016 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2018.

Appendice 2.4¹⁴⁸

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono esclusi:
gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi designati al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1015/2010¹⁴⁹.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l'articolo 2 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/2010¹⁵⁰ e la norma europea EN 60456¹⁵¹.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

¹⁴⁸ Originaria appendice 3.1. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁴⁹ Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21.

¹⁵⁰ Vedi nota al n. 2.

¹⁵¹ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 60456¹⁵², all'articolo 2 e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/2010¹⁵³ e all'articolo 2, nonché agli allegati da I a VII, del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010¹⁵⁴, nonché la relativa classificazione in base a quest'ultimo;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione dell'efficienza energetica e di altre caratteristiche degli apparecchi così come l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi all'articolo 2 e agli allegati da I a VII del regola-

¹⁵² Vedi nota al n. 3.

¹⁵³ Vedi nota al n. 2.

¹⁵⁴ Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico, GÜ L 314 del 30.11.2010, pag. 47.

mento delegato (UE) n. 1061/2010¹⁵⁵. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

- 7.2 Chiunque commercializza o cede lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

- 8.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice¹⁵⁶ valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.
- 8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati in base alle esigenze della stessa valide fino al 31 dicembre 2011, al massimo sino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.
- 8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° dicembre 2013 possono essere ceduti non oltre il 30 novembre 2015.

¹⁵⁵ Vedi nota al n. 5 lett. d.

¹⁵⁶ RU **2009** 3473 6837, **2010** 6125

Appendice 2.5¹⁵⁷
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla norma europea EN 61121¹⁵⁸ e alla direttiva 95/13/CE¹⁵⁹, per il ciclo di programma «cotone asciutto» consumano al massimo 0,51 kWh di energia elettrica per ogni kg di carico. Per le asciugabiancheria che funzionano in base al principio di condensazione questo valore è pari a 0,55 kWh/kg di carico.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 61121¹⁶⁰.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

¹⁵⁷ Originaria appendice 3.2. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁵⁸ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf,

¹⁵⁹ Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico, GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 30.12.2006, pag. 67.

¹⁶⁰ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, il principio di asciugatura e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 61121¹⁶¹ e la relativa classificazione in base alla direttiva 95/13/CE¹⁶²;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

¹⁶¹ Vedi nota al n. 3.

¹⁶² Vedi nota al n. 2.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno EU:

- a. alla direttiva 2010/30/UE¹⁶³ e
- b. alla direttiva 95/13/CE¹⁶⁴.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Disposizione finale

Gli apparecchi non conformi al numero 2 della presente appendice non possono più essere commercializzati né ceduti.

¹⁶³ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

¹⁶⁴ Vedi nota al n. 2.

Appendice 2.6¹⁶⁵

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se consumano al massimo 0,93 kWh di energia elettrica per ogni kg di biancheria per un ciclo completo di operazione (lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale «cotone a 60°C» e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle definizioni e alla procedura d'omologazione di cui alla direttiva 96/60/CE¹⁶⁶ e alla norma EN 50229¹⁶⁷.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50229¹⁶⁸.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;

¹⁶⁵ Originaria appendice 3.5. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁶⁶ Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche, GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 67.

¹⁶⁷ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

¹⁶⁸ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, il principio di asciugatura e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50229¹⁶⁹ e la relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE¹⁷⁰;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

¹⁶⁹ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

¹⁷⁰ Vedi nota al n. 2.

7 Indicazioni ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e dell'effetto pulente nonché l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno EU:
- a. alla direttiva 2010/30/UE¹⁷¹ e
 - b. alla direttiva 96/60/CE¹⁷².
- Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 7.2 Chiunque commercializza o cede lavasciugatrici domestiche combinate deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Disposizione finale

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 non possono più essere commercializzati né ceduti.

¹⁷¹ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

¹⁷² Vedi nota al n. 2.

Appendice 2.7¹⁷³
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se consumano al massimo 0,93 kWh di energia elettrica per ogni kg di biancheria per un ciclo completo di operazione (lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale «cotone a 60°C» e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle definizioni e alla procedura d'omologazione di cui alla direttiva 96/60/CE¹⁷⁴ e alla norma EN 50229¹⁷⁵.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50229¹⁷⁶.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;

¹⁷³ Originaria appendice 3.7. Introdotta dal n. I cpv. 2 dell'O del 19 nov. 2003 (RU **2003** 4747). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁷⁴ Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche, GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 67.

¹⁷⁵ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

¹⁷⁶ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, il principio di asciugatura e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50229¹⁷⁷ e la relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE¹⁷⁸;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

¹⁷⁷ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

¹⁷⁸ Vedi nota al n. 2.

7 Indicazioni ed etichettatura

7.1 L'indicazione del consumo di energia e dell'effetto pulente nonché l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno EU:

- a. alla direttiva 2010/30/UE¹⁷⁹ e
- b. alla direttiva 96/60/CE¹⁸⁰.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede lavasciugatrici domestiche combinate deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Disposizione finale

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 non possono più essere commercializzati né ceduti.

¹⁷⁹ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

¹⁸⁰ Vedi nota al n. 2.

Appendice 2.8¹⁸¹

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

1 Campo d'applicazione

- 1.1 In conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008¹⁸², la presente appendice si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio prodotte in serie che dipendono dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto.
- 1.2 Sono escluse:
- le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:2006¹⁸³;
 - le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale superiore a 300 volt;
 - pezzi singoli che non vengono commercializzati su larga scala;
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio commercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una tensione di uscita inferiore a 6 volt e un'intensità di corrente di uscita di almeno 550 milliampere.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 2 e degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1275/2008¹⁸⁴.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze dell'allegato II numero 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008 e dal 1° gennaio 2013 le esigenze dell'allegato II numero 2 di detto regolamento.

¹⁸¹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁸² Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 642/2009, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.

¹⁸³ Il testo delle norme EN e IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

¹⁸⁴ Vedi nota al n. 1.1.

3 Procedura d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo il numero 5 della norma IEC 62087¹⁸⁵ della Commissione Elettrotecnica Internazionale, la norma EN 62301 o la norma EN 50564¹⁸⁶.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la luminosità, i collegamenti e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;

¹⁸⁵ Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

¹⁸⁶ Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2010 conformemente al numero 2 della presente appendice¹⁸⁷, non possono più essere commercializzati né ceduti.

In deroga a quanto sopra esposto, gli apparecchi audio a prezzi elevati (prodotti di alta gamma) in un numero di pezzi ridotto che al più tardi dal 31 dicembre 2009 si trovavano in giacenza in magazzino in Svizzera presso un commerciante al dettaglio e le cui giacenze previste fino al 1° ottobre 2011 sono state notificate all'Ufficio federale dell'energia, possono essere ceduti ancora fino al 30 giugno 2012.

¹⁸⁷ RU 2009 3473

Appendice 2.9¹⁸⁸

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi prodotti in serie per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:

- a. set top box ai sensi del numero B.1 del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 8) della Commissione UE del 15 luglio 2009¹⁸⁹;
- b. apparecchi per la ricezione televisiva su Internet; e
- c. convertitori digitali-analogici per la ricezione di segnali digitali con apparecchi televisivi e di registrazione analogici.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 8) della Commissione UE del 15 luglio 2009¹⁹⁰.
- 2.2 Per gli apparecchi che dispongono di funzionalità supplementari sostanziali rispetto a quelle indicate ai numeri B.2, B.3 e B.4 del Code of Conduct di cui al numero 2.1, l'Ufficio federale dell'energia può, su richiesta motivata, autorizzare un consumo energetico supplementare.

3 Procedura d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo la norma IEC 62301, la norma IEC 62087¹⁹¹ della Commissione Elettrotecnica Internazionale o la norma EN 50564¹⁹².

¹⁸⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁸⁹ http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm

¹⁹⁰ http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm

¹⁹¹ Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

¹⁹² Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 **Regolamentazione transitoria**

- 7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice¹⁹³ valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.
- 7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati in base alle esigenze della stessa valide fino al 31 dicembre 2011, al massimo ancora fino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

¹⁹³ RU **2009** 3473 6837, **2010** 6125

Appendice 2.10¹⁹⁴

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai motori trifase a velocità costante da 50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz, destinati a un funzionamento continuo, con una tensione nominale fino a 1000 V e una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW con 2, 4 o 6 poli.
- 1.2 Sono esclusi i motori di cui all'articolo 1, numero 2 del regolamento (CE) n. 640/2009¹⁹⁵.

2 Esigenze per la commercializzazione

I motori di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze dell'articolo 3 e allegato I del regolamento (CE) n. 640/2009¹⁹⁶.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il grado di rendimento e altre caratteristiche dei motori normalizzati designati nel numero 1.1 sono misurati secondo la norma IEC 60034-30¹⁹⁷ della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione del motore;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

¹⁹⁴ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

¹⁹⁵ Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26.

¹⁹⁶ Vedi nota al n. 1.2.

¹⁹⁷ Il testo delle norme IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare il motore in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la potenza nominale, il numero dei poli, il grado di protezione, il tipo di servizio, altre particolarità, ecc.;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

L'indicazione del grado di rendimento, della classe di efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I, numero 2 del regolamento (CE) n. 640/2009¹⁹⁸.

8 Disposizione finale

I motori che non soddisfano le esigenze della presente appendice¹⁹⁹ valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.

¹⁹⁸ Vedi nota al n. 1.2.

¹⁹⁹ RU 2009 3473 6837, 2010 6125

Appendice 2.11²⁰⁰

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori)

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete prodotti in serie che:
- servono a trasformare la corrente alternata entrante dalla rete elettrica in corrente alternata o continua a tensione più bassa;
 - producono allo stesso tempo solo una tensione fissa della corrente continua o alternata;
 - sono fisicamente separati dall'unità alla quale forniscono corrente (dispositivo separato);
 - sono costantemente o temporaneamente collegati all'apparecchio al quale forniscono corrente per il suo funzionamento; e
 - dispongono di una potenza di uscita nominale di al massimo 250 W.
- 1.2 Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente appendice i dispositivi di alimentazione ininterrotta, i caricabatteria, i convertitori per lampade alogene, i dispositivi di alimentazione esterni per apparecchiature mediche.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al punto 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 2 e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 278/2009²⁰¹.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze dell'allegato I numero 1 lettera a del regolamento (CE) n. 278/2009 e dal 1° maggio 2011 quelle dell'allegato I numero 1 lettera b di detto regolamento.

²⁰⁰ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

²⁰¹ Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni, GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3.

3 Procedura d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma IEC 62301²⁰² della Commissione Elettrotecnica Internazionale o la norma EN 50564²⁰³.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la tensione di uscita, la potenza di uscita, la spia luminosa e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica di cui al numero 3;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;

²⁰² Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

²⁰³ Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione finale

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice non possono più essere commercializzati né ceduti.

*Appendice 2.1*²⁰⁴

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi elettrici

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi televisivi elettrici. Ai sensi della presente ordinanza, anche i monitor televisivi sono considerati apparecchi televisivi. Per questioni di delimitazione del campo d'applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 642/2009²⁰⁵.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze in materia di efficienza energetica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 642/2009²⁰⁶.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche ad esso legate degli apparecchi designati al numero 1 vengono determinati in base agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/2009²⁰⁷.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

²⁰⁴ Introdotta dal n. III dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

²⁰⁵ Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.

²⁰⁶ Vedi nota al n. 1.

²⁰⁷ Vedi nota al n. 1.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la frequenza di aggiornamento delle immagini e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente al regolamento europeo (CE) n. 642/2009²⁰⁸ e alla relativa classificazione sulla base degli allegati da I a VII del regolamento delegato (CE) n. 1062/2010²⁰⁹;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati da I a VII del regolamento (UE) n. 1062/2010²¹⁰. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

²⁰⁸ Vedi nota al n. 1.

²⁰⁹ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64.

²¹⁰ Vedi nota al n. 5 lett. d.

- 7.2 Chiunque commercializza o cede apparecchi televisivi deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

*Appendice 2.13*²¹¹

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di circolatori elettrici senza premistoppa

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica ai circolatori elettrici senza premistoppa. Per questioni di delimitazione del campo d'applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 641/2009²¹².

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze in materia di efficienza energetica di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 641/2009²¹³.
- 2.2 Gli apparecchi di cui al numero 1 non possono superare un indice di efficienza energetica EEI di 0,27 a partire dal 1° gennaio 2013. Sono esclusi gli apparecchi progettati specificatamente per i circuiti primari degli impianti solari termici e delle pompe di calore.
- 2.3 Gli apparecchi di cui al numero 1 non possono superare un indice di efficienza energetica EEI di 0,23 a partire dal 1° agosto 2015.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche ad esso legate degli apparecchi designati al numero 1 vengono determinati in base all'allegato II del regolamento (CE) n. 641/2009²¹⁴.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

²¹¹ Introdotta dal n. III dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

²¹² Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35.

²¹³ Vedi nota al n. 1.

²¹⁴ Vedi nota al n. 1.

- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati I e II del regolamento europeo (CE) n. 641/2009²¹⁵;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione dell'efficienza energetica e informazioni sul prodotto

L'indicazione dell'efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I, numero 2, del regolamento (CE) n. 641/2009²¹⁶.

²¹⁵ Vedi nota al n. 1.

²¹⁶ Vedi nota al n. 1.

8 Regolamentazione transitoria

- 8.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2013 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2014.
- 8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° agosto 2015 possono essere ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

Appendice 2.14²¹⁷

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 La presente appendice si applica alle lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, alle lampade a scarica ad alta intensità e agli alimentatori e agli apparecchi di illuminazione, anche se integrati in altri prodotti che consumano energia.
- 1.2 Si applicano le definizioni conformemente alla direttiva 2009/125/CE²¹⁸, integrate da quelle dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 245/2009²¹⁹.
- 1.3 Sono esclusi dal campo d'applicazione gli apparecchi di cui all'allegato I del regolamento (CE) 245/2009.
- 1.4 Per le informazioni sul prodotto conformemente al punto 7.1, lettere a e b, il campo d'applicazione è limitato allo spettro di prestazioni per uso domestico. Non si applica a:
- lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);
 - lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W);
 - lampade con riflettore;
 - lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile;
 - lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d'onda dello spettro tra 400 e 800 nm);

²¹⁷ Introdotta dal n. III dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

²¹⁸ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ott. 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10) in vigore dal 20.11.2009.

²¹⁹ Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17, modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010 (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 20).

- f. lampade vendute in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è la produzione di luce. Tuttavia, quando le lampade sono commercializzate o cedute separatamente (ad es. come pezzi di ricambio), si applica la presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 2 e degli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 245/2009²²⁰.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2012 si applicano le prescrizioni della prima fase, dal 13 aprile 2012 si applicano le prescrizioni della seconda fase e dal 13 aprile 2017 si applicano le prescrizioni della terza fase.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade designate al numero 1.1 vengono misurati conformemente alle pertinenti norme europee.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione della lampada;
- c. dichiarazione che la lampada in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. una descrizione generale della lampada;
- b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;

²²⁰ Vedi nota al n. 1.2.

- d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;
- e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;
- f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE:

- a. alla direttiva 2010/30/EU²²¹ e
- b. alla direttiva 98/11/CE²²² e
- c. all'allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009²²³.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede apparecchi deve provvedere affinché le informazioni sul prodotto di cui al numero 7.1 figurino sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

²²¹ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

²²² Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gen. 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico, GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

²²³ Vedi nota al n. 1.2.

-
- 8.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.
 - 8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 13 aprile 2012 possono essere ceduti non oltre il 12 aprile 2014.
 - 8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 13 aprile 2017 possono essere ceduti non oltre il 12 aprile 2019.

Appendici 3.1 e 3.2²²⁴

²²⁴ Ora: appendici 2.4 e 2.5

Appendice 3.3²²⁵

²²⁵ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Abrogata dall'art. 30 lett. c qui avanti.

Appendice 3.4226
(art. 7 cpv. 1 e 2 nonché 11 cpv. 1)

Indicazioni relative al consumo di energia e alle proprietà delle lavastoviglie domestiche

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2 Indicazioni ed etichettatura

- 2.1 L'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche dell'apparecchio, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati da I a VII al regolamento delegato (CE) n.1059/2010²²⁷. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 2.2 Chiunque commercializza o cede lavastoviglie domestiche deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50242. Per quanto riguarda le tolleranze ammesse è determinante l'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010²²⁸.

4 Disposizione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati o ceduti non oltre il 30 giugno 2012.

²²⁶ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

²²⁷ Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 set. 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia nelle lavastoviglie per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1.

²²⁸ Vedi nota al n. 2.1.

Appendice 3.5²²⁹

²²⁹ Ora: appendice 2.6

*Appendice 3.6*²³⁰
(art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ delle automobili nuove

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica alle automobili nuove fabbricate in serie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995²³¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non sono state ancora immatricolate e che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

2 EtichettaEnergia

2.1 Obbligo di etichettatura

2.1.1 Chi mette in vendita un'automobile nuova deve apporvi un'etichettaEnergia.

2.1.2 L'etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile o nelle sue immediate vicinanze al momento della messa in vendita. Deve essere redatta nella lingua ufficiale parlata nella regione di vendita.

2.2 Contenuto dell'etichettaEnergia

2.2.1 L'etichettaEnergia deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. marca e tipo di automobile;
- b. tipo di vettore energetico necessario;
- c. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;
- d. peso a vuoto secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV;
- e. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970²³², concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e secondo il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007²³³, relativo all'omologa-

²³⁰ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 4 set. 2002 (RU **2002** 3005). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. **2011** (RU **2011** 3477).

²³¹ RS **741.41**

²³² GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.

²³³ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 595/2009, GU L 188 del 18.07.2009, pag. 1.

- zione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;
- f. consumo energetico di cui al numero 2.5;
 - g. emissioni di CO₂ di cui al numero 2.6;
 - h. classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica A–G di cui al numero 2.9;
 - i. durata di validità dell'etichetta Energia;
 - j. numero di approvazione del tipo.
- 2.2.2 Le indicazioni riportate sull'etichetta Energia sono basate sui dati rilevati nell'ambito dell'approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce o di rapporti e le modalità di cambio.
- 2.2.3 Se non vi è alcuna approvazione del tipo o se, nel caso dei motori policarburante, non sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull'etichetta Energia devono essere forniti dai servizi d'esame competenti secondo l'appendice 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995²³⁴ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).
- 2.2.4 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero 2.2.1 sono già rappresentate graficamente in modo ben visibile in un'altra maniera, si può optare per una variante semplificata dell'etichetta Energia rinunciando alla rappresentazione grafica delle informazioni di cui alle lettere a–e del suddetto numero.

2.3 Indicazioni riportate nell'etichetta Energia usate in scritti pubblicitari ed elenchi

Le indicazioni di cui ai numeri 2.5–2.7 e 2.9 devono essere riportate anche nella pubblicità, nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici. Devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile.

2.4 Metodi di misurazione

Il consumo energetico e le emissioni di CO₂ delle automobili devono essere misurati secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV.

2.5 Consumo energetico

- 2.5.1 Il consumo energetico delle automobili deve essere espresso nell'unità corrente (litri, metri cubi o chilowattora) per 100 chilometri.

²³⁴ RS 741.511

- 2.5.2 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche l'equivalente benzina per 100 chilometri.

2.6 Emissioni di CO₂

- 2.6.1 Le emissioni di CO₂ devono essere indicate in grammi per chilometro. Come valore comparativo deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi immatricolati.
- 2.6.2 I veicoli nuovi immatricolati sono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo energetico, messe in circolazione per la prima volta a partire dal 1° giugno dell'anno precedente e che, a quel momento, non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.
- 2.6.3 Per le automobili la cui l'approvazione del tipo è stata rilasciata per l'utilizzo di miscele di carburanti fossili e biocarburanti commercializzate sull'intero territorio nazionale, devono essere indicate le emissioni di CO₂ complessive e la quota di provenienza fossile con incidenza sul clima.
- 2.6.4 Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica occorre considerare, oltre alle informazioni relative alle emissioni dell'approvazione del tipo, anche le emissioni di CO₂ generate durante la produzione di energia elettrica.

2.7 Efficienza energetica

- 2.7.1 L'efficienza energetica di un'automobile deve essere determinata con l'ausilio di un coefficiente di valutazione.
- 2.7.2 Il coefficiente di valutazione è calcolato in ragione del 70 per cento in base al consumo energetico assoluto e in ragione del 30 per cento in base all'efficienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all'energia primaria ed è indicato in equivalente benzina. L'efficienza energetica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto.
- 2.7.3 Il coefficiente di valutazione (BWZ) è calcolato secondo la seguente formula:

$$BWZ_i = \{[(1-r) \cdot E_i' + r \cdot EE_i] + 5\} \times 100$$

- dove: r: parametro di relativizzazione 0,30
 E_i' : consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo i in litri di equivalente benzina per l'energia primaria per 100 chilometri;
 EE_i: efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo i.

$$E_i' = \frac{E_i - \bar{E}}{\sigma_E}, \text{ dove } \bar{E} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_i \text{ e } \sigma_E^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E})^2$$

$$EE_i' = \frac{EE_i - \overline{EE}}{\sigma_{EE}}, \text{ dove } EE_i = \frac{E_i}{m_i}, \overline{EE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EE_i$$

$$\text{e } \sigma_{EE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (EE_i - \overline{EE})^2$$

- Dove: E_i : consumo energetico assoluto del veicolo i in litri di equivalente benzina di energia primaria per 100 chilometri;
 \bar{E} : valore medio del consumo energetico assoluto;
 σ : divergenza standard (livello di diffusione);
 n : numero di tipi di automobili commercializzati;
 EE_i : efficienza energetica relativa del veicolo i ;
 \overline{EE} : valore medio dell'efficienza energetica relativa;
 m_i : peso a vuoto del veicolo in kg secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV.

2.7.4 Il coefficiente di valutazione è arrotondato per eccesso alla seconda posizione decimale.

2.7.5 Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende più versioni di un modello di un'automobile, l'efficienza energetica viene stabilita sulla base del modello di veicolo con il peso a vuoto più alto.

2.8 Automobili funzionanti con più vettori energetici

2.8.1 Per le automobili con motori policarburante che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, l'indicazione relativa alle emissioni di CO₂ nonché il calcolo dell'equivalente benzina e dell'efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell'equivalente benzina per l'energia primaria.

2.8.2 Per le automobili che secondo l'approvazione del tipo sono a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, il calcolo dell'equivalente benzina e dell'efficienza energetica viene fornito sulla base della somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.

2.9 Classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica

- 2.9.1 Le automobili devono essere classificate nelle categorie di efficienza energetica A–G sulla base della loro efficienza energetica.
- 2.9.2 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A–G tutti i tipi di veicoli messi in vendita sono classificati secondo il loro coefficiente di valutazione in ordine crescente e ripartiti equamente in sette grandi settori. I limiti superiori delle categorie di efficienza energetica A–F sono determinati secondo il coefficiente di valutazione dell'ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.
- 2.9.3 I tipi di veicoli messi in vendita sono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e che avrebbero potuto essere messe in circolazione per la prima volta nei due anni che precedono il 31 maggio dell'anno corrente. I veicoli per i quali secondo l'articolo 97 capoverso 4 OETV non occorre indicare il consumo energetico non sono considerati tipi di veicoli messi in vendita.

3 Requisiti della rappresentazione grafica

3.1 Variante di base (figure 1–6)

- 3.1.1 L'etichetta Energia deve essere rappresentata nel formato DIN A4.
- 3.1.2 Il tipo di carattere è Arial e la grandezza minima del carattere (corpo) è di:
- titolo principale: corpo 30;
 - titolo intermedio: corpo 14;
 - marca, tipo: corpo 14;
 - testo e altre indicazioni: corpo 12;
 - osservazioni: corpo 10.
- 3.1.3 Per la rappresentazione delle indicazioni sull'etichetta Energia sono prescritti i seguenti colori:
- testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie;
 - categorie di efficienza energetica A–G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione (codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codice CMYK 0XX0).
- 3.1.4 Le restanti indicazioni sono rappresentate secondo il tipo di veicolo conformemente alle figure 1–6.

Figura 1

Veicoli a benzina




Figura 2

Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)




Figura 3

Veicoli a gas




Figura 4

Veicoli che possono essere alimentati con miscela di carburante E85




Figura 5

Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica





Figura 6

Veicoli a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica



3.2 Variante semplificata (figure 7–12)

- 3.2.1 L'etichetta Energia deve essere rappresentata nel formato 140 mm × 180 mm.
- 3.2.2 Per il resto, la variante semplificata deve essere rappresentata come la variante di base.

Figura 7

Veicoli a benzina




Figura 8

Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)




Figura 9

Veicoli a gas




Figura 10

Veicoli che possono essere alimentati con miscela di carburante E85




Figura 11

Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica





Figura 12

Veicoli a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica



3.3 Forma elettronica

Se nell'ambito della messa in vendita di automobili l'etichetta Energia è rappresentata in forma elettronica, nella variante di base o in quella semplificata, si applicano inoltre i seguenti requisiti:

- a. l'etichetta Energia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun'altra maniera;
- b. se anche altre informazioni relative all'automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l'impostazione ritorna automaticamente all'impostazione di base.

3.4 Rappresentazione grafica nella pubblicità su stampati e negli elenchi

La rappresentazione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5–2.7 e 2.9 nella pubblicità su stampati e in elenchi deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. grandezza minima del carattere: le indicazioni di cui al numero 2.2.1 lettere a e b devono essere riportate almeno nella grandezza del testo continuo;
- b. per il consumo energetico va utilizzato il seguente testo: «x l/100km» o «x m³/100km» o «x kWh/100km»;
- c. per le emissioni di CO₂ va utilizzato il seguente testo: «x g CO₂/km (media di tutti i veicoli nuovi venduti y g/km)»;
- d. per le categorie di efficienza energetica A–G va utilizzato il seguente testo: «categoria di efficienza energetica X».

3.5 Rappresentazione grafica nella pubblicità su media visivi ed elettronici

Nella pubblicità sui media visivi ed elettronici devono restare visibili per un tempo sufficiente per la lettura almeno le indicazioni concernenti il consumo energetico, le emissioni di CO₂ e le categorie di efficienza energetica dell'automobile.

4 Adeguamento e informazione

4.1 Adeguamento

- 4.1.1 Il DATEC adegua ogni anno le categorie di efficienza energetica A–G dell'etichetta Energia sulla base dei tipi di veicoli messi in vendita.
- 4.1.2 Il DATEC adegua ogni anno, sulla base dei veicoli nuovi immatricolati, la media dei valori delle emissioni di CO₂ e determina la quota di biocarburanti.

- 4.1.3 Il DATEC determina, sulla base della produzione di energia elettrica, le emissioni di CO₂ per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica e le verifica regolarmente.
- 4.1.4 Il DATEC verifica ogni anno i fattori per il calcolo dell'equivalente benzina e dell'equivalente benzina per l'energia primaria e li adegua alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure allo sviluppo a livello internazionale.
- 4.1.5 Il DATEC calcola ogni anno i parametri necessari per il calcolo del coefficiente di valutazione di cui al numero 2.7.3.
- 4.1.6 Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell'anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo.

4.2 Informazione del pubblico

- 4.2.1 L'UFE rileva ogni anno i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente e informa la popolazione al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi.
- 4.2.2 Chi mette in vendita automobili e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari per l'indagine.

4.3 Elaborazione e fornitura di elenchi

- 4.3.1 L'UFE compila banche dati ed elenchi che contemplano le indicazioni di cui al numero 2.2.1 lettere f–h per tutte le automobili nuove messe in vendita. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO₂. Gli elenchi sono compilati analogamente all'allegato II della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999²³⁵, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
- 4.3.2 L'UFE trasmette a chi mette in vendita automobili nuove gli elenchi di cui al numero 4.3.1. Gli elenchi devono essere esposti nel punto vendita e consegnati gratuitamente su richiesta.
- 4.3.3 L'UFE può delegare tali compiti a terzi.

²³⁵ GUL 12 del 18.1.2000, p. 16.

5 **Disposizioni transitorie**

Chi mette in vendita automobili nuove deve, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012, contrassegnarle con l'etichettaEnergia secondo il presente allegato. Fino a questa data l'etichettaEnergia può essere strutturata sia conformemente all'allegato 3.6 della versione dell'ordinanza del 9 giugno 2006²³⁶ sia conformemente al presente allegato.

²³⁶ RU 2006 2411

Appendice 3.7²³⁷

²³⁷ Ora: appendice 2.7

Appendice 3.8²³⁸
(art. 7 cpv. 1 e 2 nonché 11 cpv. 1 e 2)

Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

1 Campo di applicazione

- 1.1 I condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla corrente di rete soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.
- 1.2 Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica:
 - a. gli apparecchi che possono essere azionati con un'altra fonte di energia;
 - b. gli apparecchi a pompa di calore aria-acqua o acqua-acqua;
 - c. gli apparecchi con una potenza (potenza frigorifera) superiore a 12 kW.

2 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:
 - a. alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992²³⁹ concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e
 - b. alla Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002²⁴⁰, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.
- 2.2 Chiunque commercializza o cede condizionatori d'aria per uso domestico deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

²³⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2411). Aggiornato dal n. IV dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

²³⁹ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

²⁴⁰ GU L 86 del 3.04.2002, pag. 26

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS **172.041.11**), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi menzionati al numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 14511.

4 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi che non soddisfano i requisiti della presente appendice devono essere tolti dal mercato entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Appendice 4²⁴¹
(art. 1c)

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità e di contabilità dell'elettricità

1 Contabilità dell'elettricità per le aziende soggette all'obbligo di etichettatura e di informazione

- 1.1 La contabilità dell'elettricità comprende i dati necessari per adempiere all'obbligo di etichettatura e d'informazione (art. 1a e 1b).
- 1.2 L'anno di riferimento della contabilità dell'elettricità è l'anno civile precedente.
- 1.3 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie	Sottocategorie
Energie rinnovabili	
– Forza idrica	
– Altre energie rinnovabili	Energia solare Energia eolica Biomassa ^a Geotermia
– Elettricità che beneficia di misure di promozione ^b	
Energie non rinnovabili	
– Energia nucleare	
– Vettori energetici fossili	Petrolio Gas naturale Carbone
Rifiuti ^c	
Vettori energetici non omologabili	
^a biomassa solida e liquida e biogas	
^b secondo l'articolo 7a della legge (rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi)	
^c rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche	

²⁴¹ Introdotta dal n. II 2 dell'O del 10 nov. 2004 (RU **2004** 4709). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU **2008** 1223). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4067).

- 1.4 Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.
- 1.5 La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1*d*, dalla garanzia di origine riconosciuta a livello internazionale come quella di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE²⁴², dal certificato, dallo stato del contatore dell'impianto di produzione o dal contratto. La prova deve poter essere presentata nei controlli successivi.

Tutte le prove disponibili devono essere registrate nella contabilità dell'elettricità, ma devono anche essere utilizzate per adempiere l'obbligo di etichettatura e di informazione; a questo scopo, si utilizzano dapprima le prove secondo l'articolo 1*d* e le garanzie di origine e solo in seguito eventuali altre prove.
- 1.6 La quantità di elettricità contabilizzata in base all'articolo 7*a* della legge viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.
- 1.7 Se non sussiste alcuna prova di riferimento o se non è possibile stabilire chiaramente il metodo di produzione e l'origine, il quantitativo di elettricità corrispondente deve essere attribuito alla categoria principale «Vettori energetici non omologabili».
- 1.8 Ogni categoria contiene come indicazione dell'origine le quote di elettricità prodotta in Svizzera e all'estero. Questa indicazione non è richiesta per la categoria principale «Vettori energetici non omologabili».
- 1.9 Se la quota di «vettori energetici non omologabili» è superiore al 20 per cento, deve essere indicata una motivazione. L'UFE disciplina i dettagli in un supporto d'esecuzione conformemente al numero 1.11.
- 1.10 L'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell'articolo 1*a* capoverso 2. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.
- 1.11 L'UFE elabora, in collaborazione con le aziende del settore dell'elettricità, un supporto d'esecuzione per la contabilità dell'elettricità.

²⁴² Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 apr. 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, p. 16.

2 Etichettatura per aziende soggette all'obbligo di etichettatura

- 2.1 L'etichettatura per i consumatori finali ha luogo almeno una volta ogni anno civile, sul conteggio dell'elettricità o in allegato, indirizzato agli stessi. Sono consentite ulteriori pubblicazioni.
- 2.2 Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura sono tenute a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell'elettricità è presentato da un'altra azienda.
- 2.3 L'etichettatura deve riferirsi ai dati dell'anno civile precedente al più tardi a partire dal 1° luglio.
- 2.4 L'etichettatura si effettua mediante tabella, secondo l'esempio nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10×7 cm.
- 2.5 Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l'articolo 1a capoverso 2 (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 1a capoverso 4.

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità in base alle esigenze minime:

Figura 1

Etichettatura dell'elettricità		
Il vostro fornitore di elettricità:	AAE ABC	
Contatto:	www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99	
Anno di riferimento:	2010	
L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:		
in %	Totale	dalla Svizzera
Energie rinnovabili	51,0 %	41,0 %
Forza idrica	50,0 %	40,0 %
Altre energie rinnovabili	0,0 %	0,0 %
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	1,0 %	1,0 %
Energie non rinnovabili	44,0 %	29,0 %
Energia nucleare	44,0 %	29,0 %
Vettori energetici fossili	0,0 %	0,0 %
Rifiuti	2,0 %	2,0 %
Vettori energetici non omologabili	3,0 %	
Totale	100,0 %	72,0 %
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica, 7 % energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia		

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del prodotto:

Figura 2

Etichettatura dell'elettricità		
Il vostro fornitore di elettricità:	AAE ABC	
Contatto:	www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99	
Anno di riferimento:	2010	
L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:		
in %	Totale	dalla Svizzera
Energie rinnovabili	98,0 %	96,0 %
Forza idrica	94,0 %	94,0 %
Altre energie rinnovabili	3,0 %	1,0 %
Energia solare	0,5 %	0,5 %
Energia eolica	2,0 %	0,0 %
Biomassa	0,5 %	0,5 %
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	1,0 %	1,0 %
Energie non rinnovabili	0,0 %	0,0 %
Energia nucleare	0,0 %	0,0 %
Vettori energetici fossili	0,0 %	0,0 %
Rifiuti	2,0 %	2,0 %
Vettori energetici non omologabili	0,0 %	
Totale	100,0 %	98,0 %
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica, 7 % energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia		